

Criteria per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)

Approvati con d.g.r. 8/675/2005

**e successivamente modificati con d.g.r. 8/2024/2006, 8/3002/2006,
9/2848/2011 e 10/6090/2016**

**"Valore del soprassuolo" aggiornato con d.d.g. n° 16117/2007,
d.d.g. 13143/2010, d.d.s. 10975/2013 e d.d.s. 11846/2016**

INDICE

1) Introduzione	3
1.1) Premessa.....	3
1.2) Principali riferimenti normativi.....	4
1.3) Definizione di "trasformazione del bosco" e casi particolari	5
1.4) Raccordo con la normativa in materia paesaggistica	5
1.4.a) Esonero dall'autorizzazione paesaggistica	6
1.5) Raccordo con la normativa in materia idrogeologica	8
1.6) Il ruolo dei Piani di Indirizzo Forestale	8
2) Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco	8
2.1) Criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni.....	8
2.1.a) Conservazione della biodiversità	9
2.1.b) Stabilità dei terreni, regime delle acque, difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi.....	10
2.1.c) Tutela del paesaggio	10
2.1.d) Azione frangivento e di igiene ambientale locale	10
2.1.e) Criteri provvisori locali	11
2.2) Procedure per il rilascio delle autorizzazioni.....	11
2.2.a) Competenze territoriali	11
2.2.b) Documentazione da presentare	11
2.2.c) Albo delle opportunità di compensazione.....	13
2.2.d) Istruttoria, rilascio o diniego dell'autorizzazione	13
2.2.e) Caso in cui l'ente competente per la trasformazione del bosco coincide con l'ente competente per l'autorizzazione paesaggistica	14
2.2.f) Caso in cui l'ente competente per la trasformazione del bosco non coincide con l'ente competente per l'autorizzazione paesaggistica	14
2.2.g) Casi particolari per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico	14
2.2.h) Competenze professionali	15
2.3) L'autorizzazione alla trasformazione del bosco.....	15
2.4) Esonero dal rilascio dell'autorizzazione in caso di lavori di somma urgenza.....	15
2.5) Comunicazione di avvenuta trasformazione.....	16
3) Le autorizzazioni rilasciate per i boschi d'alto fusto in assenza di PIF.....	16
3.2) Trasformazione di boschi d'alto fusto in assenza di PIF.....	16
4) Interventi compensativi in generale	17
4.1) Estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione	17
4.2) Coefficienti di boscosità	17
4.3) Tipologie di interventi compensativi permessi.....	17
4.3.a) Ubicazione degli interventi compensativi	18
4.3.b) Materiali vegetali	19
4.3.c) Disposizioni particolari per le attività selvicolturali	19
4.3.d) Disposizioni particolari per rimboschimenti ed imboschimenti	20
4.3.e) Compatibilità con la normativa in tema di aiuti di stato	21
4.4) Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità	22
4.4.a) Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico	22
4.4.b) Interventi di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale.....	23

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

4.4.c) Interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio	23
4.4.d) Interventi finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina	23
4.4.e) Interventi di recupero agronomico di prati permanenti, pascoli o colture agrarie terrazzate	24
4.5) Casi particolari di trasformazione.....	24
4.5.a) Sentieri, piste forestali e ciclabili.....	25
4.5.b) Reti di monitoraggio dei rischi naturali da parte di ARPA.....	26
4.5.c) Opere di difesa del suolo	26
4.6) Trasformazioni temporanee del bosco	26
4.7) Soprassuoli residuali.....	27
5) I costi degli interventi compensativi.....	28
5.1) I rapporti di compensazione.....	28
5.2) La determinazione dei costi.....	29
5.2.a) Il "costo di compensazione" nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità	29
5.2.b) Il "costo di compensazione" nelle aree con elevato coefficiente di boscosità	29
5.2.c) Il costo del soprassuolo	29
5.2.d) Il costo del suolo	29
5.3) La monetizzazione dell'intervento compensativo.....	30
5.3.a) Disposizioni particolari per le aree con "insufficiente coefficiente di boscosità"	31
5.3.b) Utilizzo delle economie nelle aree con "insufficiente coefficiente di boscosità"	31
5.3.c) Utilizzo delle economie nelle aree con "elevato coefficiente di boscosità"	32
5.3.d) Utilizzo delle economie relative alla maggiorazione per la "monetizzazione"	32
5.4) Le cauzioni	32
5.4.a) La cauzioni a garanzia dell'esecuzione dell'intervento compensativo	32
5.4.b) La cauzioni a garanzia dell'esecuzione di prescrizioni	33
6) La trasformazione in assenza di PIF	33
6.1) Criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni in assenza di PIF	33
6.2) Determinazione del rapporto di compensazione.....	33
6.3) Disposizioni particolari per gli interventi elencati all'art. 43, comma 5, della l.r. 31/2008 e delle piste ciclabili	34
7) La trasformazione in presenza di PIF.....	34
7.1) Suddivisione dei boschi in "aree omogenee"	34
7.2) Modifica dei rapporti di compensazione, criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni ..	35
7.3) Individuazione degli interventi compensativi	35
7.4) Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità	35
7.5) Determinazione del costo degli interventi compensativi	35
7.6) Verifica della compatibilità col PIF	36
8) Esecuzione, accertamento e manutenzione degli interventi compensativi	36
8.1) Esecuzione degli interventi compensativi e varianti.....	36
8.2) L'accertamento tecnico dell'avvenuta esecuzione degli interventi compensativi	36
8.3) Piani culturali e di manutenzione degli interventi compensativi	36
8.4) L'accertamento tecnico del rispetto delle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione.....	37
8.5) Trasformazioni non effettuate dopo l'autorizzazione	37
8.6) Aree che dopo la trasformazione sono di nuovo colonizzate da alberi o arbusti	37
9) Norme transitorie e finali	38
9.1) Entrata in vigore e procedimenti in corso	38
9.2) Monitoraggio.....	38
9.3) Adeguamenti dei costi	38
Appendice n° 1 – calcolo del rapporto di compensazione	39
Stima del valore biologico del bosco	39
Calcolo del rapporto di compensazione partendo dal valore biologico del bosco	40
Appendice n° 2 – specie utilizzabili	40
Appendice n° 3 – esempi applicativi.....	41
Appendice n° 4 – monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate.....	44
Appendice n° 5 – monitoraggio degli interventi compensativi realizzati	44

1) Introduzione

1.1) Premessa

In questi ultimi decenni, il bosco ha assunto un'importanza sempre crescente e sono state approvate specifiche norme per la sua tutela.

Nel 1877 la legge 3917, prima legge forestale del Regno, tolse il vincolo forestale, di cui precedentemente godevano i boschi in molte regioni per effetto della normativa pre-unitaria, da tutti i boschi dal livello del mare fino al limite superiore della zona del castagno. Furono previste eccezioni solo per i boschi «*che, per la loro specie e situazione, possono, disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali.*» Per effetto della legge 3917/1877 si avviò una incontrollata deforestazione che portò alla scomparsa di gran parte dei boschi dalla pianura, dai fondovalle e dalle parti basali delle montagne. In pianura rimasero quasi esclusivamente le riserve di caccia; altrove restano i castagneti (importanti per l'economia montana), qualche bosco ceduo da cui ricavare la legna da ardere e le poche proprietà pubbliche. I dati ufficiali, riferiti ovviamente all'Italia nei confini di allora, parlano di un dimezzamento della superficie forestale in circa vent'anni, da 4.500.000 ettari a circa 2.200.000 ettari, dimezzamento che interessò quasi esclusivamente la fascia dal mare al limite superiore del castagno. Le prime foto di fine ottocento e inizio novecento ci mostrano un paesaggio lombardo molto povero di boschi. Si fa spesso l'errore di credere che tale situazione sia sempre esistita, ma in realtà è la conseguenza dell'intenso disboscamento avvenuto nell'Ottocento.

I gravi effetti del disboscamento di fine Ottocento posero le basi per una nuova legge forestale, che vide la luce dopo la Grande Guerra.

Nel 1923, il Regio Decreto 3267 ha istituito il "vincolo per scopi idrogeologici" a tutela dei boschi e dei terreni «*che, per effetto di forme di utilizzazione possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque*» e il "vincolo per altri scopi" a favore dei «*boschi che, per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali*» e dei boschi utili «*per ragioni di difesa militare*».

Nel 1939 la l. 1497 ha previsto l'apposizione del "vincolo paesaggistico" su bellezze naturali, su complessi di beni immobili con valore estetico e su bellezze panoramiche; vincolo applicato anche a terreni coperti da boschi. Nel 1985, con la l. 431 "Legge Galasso", il vincolo paesaggistico è stato esteso alla totalità dei boschi italiani, permettendo comunque l'esecuzione, senza autorizzazione paesaggistica, degli «*interventi colturali o inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi*», disposizione che è stata causa di diversi contenziosi legati soprattutto al taglio a raso del bosco.

Nel 1976, in Lombardia la l.r. n° 8 ha sottoposto ad autorizzazione «qualsiasi attività che comunque comporti un mutamento di destinazione ossia trasformazione nell'uso dei boschi», creando di fatto una sorta di "vincolo forestale" che precede di 9 anni quello della Legge Galasso.

Nel 2001, il d.lgs. 227 ha precisato la natura degli interventi colturali ammissibili nei boschi senza autorizzazione paesaggistica e ha imposto l'obbligo dell'esecuzione di interventi compensativi per il cambio di destinazione d'uso del suolo boscato, denominato "trasformazione del bosco". Tale d.lgs. dispone che l'autorizzazione alla trasformazione del bosco possa essere autorizzata «*in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale*». Insomma, il "vincolo paesaggistico" deve tener conto non solo degli aspetti estetici del paesaggio, ma anche di quelli forestali, naturalistici, idrogeologici, igienici ed ambientali e ciò pone le premesse per un **procedimento unico** per l'autorizzazione al disboscamento.

Il d.lgs. 227/2001, riconoscendo al bosco questa molteplicità di funzioni, ha disposto che in caso di rilascio di autorizzazioni alla "trasformazione del bosco" sia necessario effettuare interventi di natu-

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

ra compensativa, a carico del destinatario dell'autorizzazione di trasformazione, consistenti in opere di rimboschimento, di riequilibrio idrogeologico o di miglioramento dei boschi esistenti, a scelta delle Regioni.

Con la d.g.r. 13900/2003, Regione Lombardia ha regolamentato l'obbligo di esecuzione di interventi compensativi a seguito della trasformazione del bosco, fornendo le prime norme applicative dell'art. 4 del d.lgs. 227/2001.

Gli obblighi imposti dal d.lgs. 227/2001 sono stati ripresi dalla recente l.r. 31/2008 e adattati alla realtà lombarda, dove il bosco nelle aree montane è abbondante, in espansione e soggetto ad abbandono colturale, mentre nelle aree di pianura e nei principali fondovalle è scarso e in lenta diminuzione.

L'art. 43 della l.r. 31/2008 dispone che la Giunta regionale emani specifici criteri volti a regolamentare sia i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, sia tempi, modalità e costi degli interventi compensativi che ne scaturiscono.

Grazie alle modifiche apportate all'art. 44 della l.r. 31/2008 dalla l.r. 19/2014, l'autorizzazione al vincolo idrogeologico è stata assorbita da quella relativa alla trasformazione del bosco.

Successivamente, dal 1° aprile 2016, a seguito dell'applicazione della l.r. 19/2015, le funzioni amministrative in tema di trasformazione del bosco e di vincolo idrogeologico (artt. 43 e 44 l.r. 31/2008) in capo alle Province sono state trasferite alla Regione, salvo che per la Provincia di Sondrio, che invece ha mantenuto le proprie competenze pregresse.

Si noti che l'autorizzazione trattata dall'art. 43 della l.r. 31/2008 non è l'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e all'art. 80 della l.r. 12/2005, ma un'ulteriore autorizzazione "forestale", analoga a quella che era prevista dalla l.r. 8/1976.

La presente deliberazione intende pertanto dare applicazione a quanto previsto dall'art. 43 della l.r. 31/2008 e chiarire parallelamente i dubbi applicativi legati al precedente provvedimento del 2003. Ulteriore obiettivo, incrementare la qualità degli interventi compensativi e trasformarli in **opportunità di miglioramento ambientale** del territorio.

1.2) Principali riferimenti normativi

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1912 "Approvazione delle norme per la preparazione dei progetti dei lavori di Sistemazione Idraulico Forestali";
- Regio Decreto 30 dicembre 1923 n° 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- D. lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", in particolare articolo 4;
- D. lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", in particolare la parte terza "Beni paesaggistici", articoli 142, 146, 149 e 159;
- L.r. 31/2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", in particolare articoli 42, 43, 47, 48 e 50;
- L.r. 12/2005 "Legge per il governo del territorio", in particolare articolo 80;
- D.g.r. n° VI/6586 in data 19.12.1995 "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione"
- D.g.r. n° VII/29567 in data 01.07.1997 "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia"
- D.g.r. n° VII/48740 in data 29.02.2000 "Direttiva Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica"
- D.g.r. n° VII/2571 in data 11.11.2000 "Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli interventi di ingegneria naturalistica".
- D.g.r. n. VII/7728/2008 "Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale"
- D.g.r. n° VII/13900/2003 "Criteri per la trasformazione del bosco e interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4)", sostituita dalla presente deliberazione.

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

- D.g.r. n° IX/773/2013 "Individuazione degli interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, ai sensi dell'art. 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008 e delle relative procedure. Contestuali precisazioni sulla definizione di "Trasformazione del bosco" (art. 43 l.r. 31/2008) e sulla definizione di "Mutamento di destinazione d'uso del suolo ai sensi dell'art. 4 quater, comma 5 bis della l.r. 31/2008"

1.3) Definizione di "trasformazione del bosco" e casi particolari

L'art. 43, comma 1, della l.r. 31/2008 afferma che «si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale».

Pertanto, la trasformazione del bosco non è legata al taglio di alberi, quanto alla destinazione diversa da quella forestale dell'area soggetta ad intervento. La superficie oggetto di trasformazione, in altre parole, può essere costituita da una radura, assimilata a bosco ai sensi di legge, dove si trova semplicemente vegetazione arbustiva o erbacea oppure suolo forestale nudo. Appare evidente che il cambio di destinazione d'uso di una qualsiasi fattispecie considerata bosco è considerato "trasformazione", anche se non comporta taglio di alberi o arbusti, come il caso in cui in una radura si costruisse una villetta¹ o se una porzione del bosco fosse destinata a giardino.

Analogamente, non costituiscono "trasformazione del bosco" né il taglio a raso, né gli altri tagli di utilizzazione, né altri interventi di gestione selvicolturale quando condotti in osservanza delle norme forestali: art. 6 del d.lgs. 227/2001, art. 50 della l.r. 31/2008, r.r. 5/2007 "Norme forestali regionali". Ovviamente, in taluni casi potrà essere prescritta la "rinnovazione artificiale" del bosco, mediante la messa a dimora di alberelli o arbusti, ma ciò non deve essere confuso con un rimboschimento compensativo.

Si ricorda che l'art. 149, c. 2, lettere b) e c) del d.lgs. 42/2004 dispone che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica «*gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio*».

Le trasformazioni legate a cave, discariche, elettrodotti, condotte sotterranee, scarpate stradali, gallerie, sentieri eccetera sono trattati nel seguente paragrafo 4.5.

Si ricorda che gli interventi previsti dal r.r. 5/2007 non comportano trasformazione del bosco.

Ai fini della presente d.g.r., i termini "trasformazione del bosco" e "disboscamento" sono sinonimi.

1.4) Raccordo con la normativa in materia paesaggistica

E' qui necessario fare due considerazioni.

In primo luogo, se l'autorizzazione alla trasformazione del suolo ha per oggetto, di fatto, il cambio di destinazione d'uso del suolo, da una superficie qualificata "bosco" a una superficie non più qualificata come tale, l'autorizzazione paesaggistica ha invece per oggetto la tutela del bene vincolato (il bosco) dalla sua distruzione e da ogni modifica che possa alterarne l'aspetto paesaggistico. L'art. 146 del d.lgs. 42/2004 infatti reca: «*1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.*»

In secondo luogo, recentemente alcune sentenze di Cassazione hanno deciso che, per stabilire quali aree siano sottoposte al vincolo paesaggistico, sia necessario fare riferimento alla sola definizione di bosco contenuta nella normativa statale (art. 2 d. lgs. 227/2001). Se così non fosse, infatti – citano le sentenze – le Regioni, modificando la definizione di bosco con le proprie leggi, potreb-

¹ La superficie trasformata in questo caso è pari alla superficie fondiaria utilizzata per l'intervento (casa ed eventuale giardino).

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

bero ampliare o ridurre le aree oggetto di vincolo paesaggistico (ai sensi dell'art. 142, c. 1, lettera g) del d.lgs. 42/2004), il che contrasterebbe con l'affidamento esclusivo allo Stato delle competenze sulla tutela del paesaggio stabilito dalla Costituzione.

Per questi due motivi, può pertanto succedere che un determinato intervento di trasformazione del bosco possa richiedere solo l'autorizzazione paesaggistica o solo quella forestale. Ad esempio, l'installazione di percorsi sospesi in bosco, senza modifica del suolo forestale, normalmente non si configura come intervento di "trasformazione del bosco", mentre richiede senza alcun dubbio il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, modificando lo stato dei luoghi. Analogamente, è opportuno il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per tutte le fattispecie classificate "bosco" dalla normativa statale.

Nel paragrafo successivo vedremo invece i casi in cui un intervento di trasformazione del bosco può essere realizzato senza autorizzazione paesaggistica.

L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008 può essere accordata solo contestualmente o successivamente al rilascio, da parte dell'ente competente, dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e all'art. 80 della l.r. 12/2005. Non è possibile rilasciare autorizzazioni alla trasformazione del bosco in caso di diniego della autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, gli interventi compensativi disposti dall'art. 43 della l.r. 31/2008 e dalla presente d.g.r. assolvono anche gli obblighi imposti dall'art. 4 del d.lgs. 227/2001.

Per il raccordo di dettaglio con l'autorizzazione paesaggistica si rinvia ai successivi capitoli 2.2 e 3.

1.4.a) Esonero dall'autorizzazione paesaggistica

Si ricorda che l'articolo 149 del d.lgs. 42/2004 definisce alcuni interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica:

«1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.»

Appare opportuno richiamare a questo proposito quanto previsto dalla d.g.r. 2727/2011 (Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006) al paragrafo 4.12:

«E' opportuna al riguardo una precisazione relativamente agli "interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale", poiché non è sempre agevole stabilire con certezza se talune fattispecie di intervento, che non comportano alterazione dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, alterino o meno l'assetto idrogeologico del territorio.

Le precisazioni che seguono forniscono una interpretazione, richiamando le disposizioni regionali in materia forestale, allo scopo di fugare dubbi interpretativi che possano dar adito a comportamenti disomogenei sul territorio da parte degli Enti locali.

L'art. 44 comma 6 della l.r. 31/2008 demanda a Regione Lombardia la definizione delle caratteristiche degli interventi di trasformazione d'uso del suolo che, per il loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, possono essere realizzati previa comunicazione agli enti competenti senza rilascio di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (articoli 1 e 7 r.d. 3267/1923).

Regione Lombardia, nell'approvare le "Norme Forestali Regionali" (r.r. 5/2007 - art. 2) e successivamente con la d.g.r. 773/2013, ha precisato che alcuni interventi (tagli piante, estirpo ceppaie,

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

piste forestali temporanee, manutenzione ordinaria di strade agro-silvo-pastorali ecc.), se eseguiti in conformità alle disposizioni forestali, sono considerati intervento di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli e quindi possono essere realizzati senza autorizzazione paesaggistica.

Ma il tema più rilevante segnalato dagli Enti locali e dalle associazioni di categoria riguarda la possibilità di considerare la trasformazione da suolo boscato a prato o pascolo come "irrilevante" dal punto di vista dell'assetto idrogeologico del territorio e, conseguentemente, senza che sia obbligatorio il rilascio di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico.

Ne conseguirebbe che, se non è necessario il rilascio di tale autorizzazione, poiché le opere sono considerate irrilevanti sulla stabilità dei suoli e quindi non alterano l'assetto idrogeologico del territorio, non risulterebbe necessaria nemmeno l' autorizzazione paesaggistica (cfr. art. 149 del D. Lgs. 42/2004).

Al riguardo pare opportuno fare riferimento ai Piani di Indirizzo Forestale (PIF) che, in base alla l.r. 31/2008, art. 43 comma 4, devono individuare le aree boscate nelle quali la trasformazione d'uso da bosco ad altro uso del suolo è permessa e individuare i necessari interventi compensativi. I criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale (d.g.r. 7728/2008) stabiliscono che i PIF delimitino, fra l'altro, le aree in cui è permessa la trasformazione d'uso con finalità agricola con modalità "areale", ossia delimitando le aree idonee al recupero dell'attività agricola e stabilendo un limite, in ettari o in percentuale, di superficie boscata trasformabile.

Tale delimitazione deve essere operata anche tenendo conto della qualità paesaggistica dei boschi prevedendo, ad esempio, che le aree ove sia possibile procedere a trasformazioni da bosco a prato o pascolo riguardino esclusivamente soprasuoli boscati di "neoformazione" ed escludendo, in ogni caso, qualsiasi edificazione o impermeabilizzazione del suolo (anche a finalità agricola) per un periodo di almeno venti anni (mediante registrazione e trascrizione del divieto di qualsiasi edificazione o impermeabilizzazione del suolo sui registri dei beni immobiliari).

Pertanto qualora i PIF, nel classificare le trasformazioni da bosco a prato o pascolo, stabiliscano esplicitamente che tali trasformazioni siano classificate di "irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" (secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008), prevedendo quindi l'esonero dall'obbligo di realizzare interventi compensativi, non risulta necessaria l'acquisizione della prescritta autorizzazione paesaggistica.

Nel caso di PIF già approvati o con parere regionale già formulato, l'ente che lo ha redatto dichiara, con proprio provvedimento dirigenziale, la sussistenza della qualifica di "irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" delle trasformazioni che rispondono in pienezza ai requisiti sopra elencati.»

Il legislatore lombardo ha rafforzato questa interpretazione, data in via amministrativa, con una modifica normativa apportata nel 2014, quando l.r. 21/2014 ha integrato l'art. 43 della l.r. 31/2008, inserendo il comma 8 bis, che reca: «*In caso di interventi di recupero agronomico di prati permanenti, pascoli o colture agrarie terrazzate attraverso l'eliminazione della colonizzazione boschiva in atto da non oltre trenta anni, si applica la disciplina prevista dall'articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e non è prevista l'esecuzione di interventi compensativi ai sensi dell'articolo 43, comma 3.*». L'applicazione del comma 8 bis è subordinato all'esistenza di tre condizioni, riportate nel successivo comma 8 ter:

«Il comma 8 bis si applica quando siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:

- a) la superficie boscata direttamente interessata dal recupero non abbia già beneficiato di contributi pubblici per il miglioramento forestale;*
- b) la superficie boscata direttamente interessata dal recupero non sia stata classificata dalla pianificazione territoriale come area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità;*
- c) il recupero agronomico non preveda la realizzazione di costruzioni edilizie né di nuove opere civili, ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle a servizio del fondo, per un periodo di almeno venti anni.»*

Sempre in forza del già richiamato articolo 149, sono esonerati dall'autorizzazione paesaggistica la realizzazione di opere di antincendio boschivo previste dai piani antincendio, quali le piazzole di atterraggio o le vasche di raccolta d'acqua.

1.5) Raccordo con la normativa in materia idrogeologica

L'autorizzazione alla trasformazione del suolo ai sensi dall'art. 44 della l.r. 31/2008 e del r.d. 3267/1923 è assorbita dalla autorizzazione alla trasformazione del bosco.

Pertanto, le procedure amministrative da seguire devono essere solo quelle della trasformazione del bosco fissate dai presenti criteri. In particolare, non è più richiesto il rispetto delle procedure indicate nel Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

Per il raccordo di dettaglio con l'autorizzazione sul vincolo idrogeologico si rinvia ai successivi capitoli 2.2 e 3.

1.6) Il ruolo dei Piani di Indirizzo Forestale

La l.r. 31/2008 prevede un ruolo chiave del Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") nella definizione sia dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, sia degli interventi compensativi che ne conseguono.

Si deve tuttavia specificare che a tal fine per "piani di indirizzo forestale" devono intendersi esclusivamente quelli approvati dopo l'entrata in vigore della l.r. 27/2004 o quelli che tengano conto delle prescrizioni contenute nei "criteri provvisori per la redazione dei piani di indirizzo forestale" approvati con d.g.r. 13899/2003: infatti i piani pregressi non classificavano i boschi in base alla possibilità di essere trasformati né in base agli interventi compensativi necessari in caso di autorizzazione alla trasformazione.

I presenti criteri sostituiscono quanto stabilito nel paragrafo 2 H dell'allegato n° 1 alla d.g.r. 13899/2003.

2) Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco

2.1) Criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni

Sia il d.lgs. 227/2001 (art. 4, c. 2), sia la l.r. 31/2008 (art. 43, c. 2) dispongono che la trasformazione del bosco sia vietata, fatte salve le autorizzazioni da rilasciarsi «*compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale*».

Pertanto, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco deve essere preceduta da valutazioni di ordine selvicolturale, idrogeologico, paesaggistico, naturalistico ed ambientale.

Tale valutazione dovrà essere svolta nell'ambito della redazione del Piano di Indirizzo Forestale o, qualora i PIF non siano ancora stati approvati o siano scaduti, durante l'iter del procedimento amministrativo a seguito di istanza di trasformazione del bosco.

Nelle aree con particolare tutela prevista dalla normativa dell'Unione Europea (Zone a Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario ecc.), tutti gli interventi di trasformazione del bosco sono soggetti a valutazione di incidenza, salvo diversa previsione delle misure di conservazione.

Da sottolineare che la l.r. 31/2008 obbliga alla valutazione di possibili alternative nel caso di trasformazioni del bosco d'alto fusto da autorizzare in mancanza o alla scadenza del piano di indirizzo

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

forestale. Tale precauzione deve peraltro essere obbligatoriamente effettuata anche per le autorizzazioni rilasciate negli altri casi.

Si ricorda infine che l'art. 43, comma 5 della l.r. 31/2008 dispone: «*I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree dove la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa*».

La presente direttiva pertanto definisce sia le modalità con le quali i PIF devono stabilire criteri e limiti alla trasformazione, sia i criteri e i limiti da adottare in assenza di PIF.

2.1.a) Conservazione della biodiversità

Con la trasformazione del bosco non si deve distruggere l'habitat ritenuto essenziale per la conservazione di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione o comunque vulnerabili a livello regionale: a tal fine si rimanda al rispetto delle norme di tutela delle aree protette e dei siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa dell'Unione Europea (Zone a Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario ecc.).

Il PIF inserisce i boschi elencati nei seguenti punti 1) e 2) fra i "boschi non trasformabili" o fra i "boschi oggetto di sole trasformazioni speciali", salvo la possibilità di realizzare reti di pubblica utilità oppure opere di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico o altri limitati casi eccezionali opportunamente e validamente motivati.

1) Boschi appartenenti ai seguenti **tipi forestali** considerati "rari a livello regionale" o "importanti a livello di Unione Europea":

- tutti i tipi appartenenti alla categoria dei Querceto-carpineti;
- tutti i tipi appartenenti alla categoria delle Mughete;
- Querceto di rovere e farnia delle cerchie moreniche occidentali
- Querceto di rovere e farnia del pianalto
- Querceto primitivo di rovere su falda detritica
- Querceto di farnia dei dossi sabbiosi
- Querceto di farnia dei greti ciottolosi
- Querceto di farnia con olmo
- Querceto di roverella dei substrati carbonatici
- Querceto primitivo di roverella a scotano
- Cerrete delle cerchie moreniche orientali
- Lecceta primitiva
- Saliceto a *Salix glabra*
- Saliceto a *Salix caprea*
- Saliceto a *Salix cinerea*
- Saliceto di greto
- Formazioni di pioppo bianco
- Alneto di ontano nero tipico
- Alneto di ontano nero di impluvio
- Alneto di ontano nero perilacuale
- Alneto di ontano bianco
- Abieteteto esalpico
- Larici-cembreto con abete rosso
- Pinete di pino silvestre planiziale
- Pineta di pino silvestre dei substrati silicatici submontana.

2) Boschi inseriti nel registro regionale dei **boschi da seme** (Re.Bo.Lo), approvato con decreto n. 2894 del 21 marzo 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il PIF sia mancante o scaduto e contemporaneamente manchino anche i "Criteri provvisori locali" di cui al successivo paragrafo e), i boschi appartenenti ai tipi forestali elencati nei predetti punti 1) e 2) possono essere trasformati **solo per le motivazioni** di cui all'art. 43, comma 4, della l.r. 31/2008.

I PIF devono vietare o limitare fortemente le trasformazioni in particolare per i boschi:

- a) appartenenti ai tipi "climax" che, nel territorio dell'ente forestale, sono rari o scarsamente rappresentati (<5% della superficie boschiva), quali ad esempio le cerrete, i querceti di rovere, le faggete e le cembrete;
- b) che la rete ecologica regionale (di cui alla d.g.r. 8/8515/2008 "Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali") o la rete ecologica provinciale (riportata nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) classificano come "aree prioritarie per la biodiversità nella pianura o nell'Oltrepò" o come "corridoi primari" o come "gangli primari" o come "varchi".
- c) classificati come "habitat" dalla rete Natura 2000.

Si ricorda che l'art. 25, comma 7 bis (Rinnovazione artificiale) del r.r. 5/2007 dispone: «*L'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del bosco per un periodo di venti anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione.*»

2.1.b) Stabilità dei terreni, regime delle acque, difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi

L'autorizzazione alla trasformazione deve essere raccordata e coerente:

- con le prescrizioni e le indicazioni della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio prevista dall'art. 57, c. 1, lettera b), della l.r. 12/2005;
- con eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi del r.d. 3267/1923 e dell'art. 44 della l.r. 31/2008 relative allo stesso intervento, ma riguardante aree non boscate.

Non sono trasformabili i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art. 17 del r.d. 3267/1923. I PIF devono inoltre vietare o limitare fortemente le trasformazioni dei boschi con destinazione funzionale protettiva.

2.1.c) Tutela del paesaggio

L'autorizzazione alla trasformazione deve essere coerente con le prescrizioni e le proposte dei piani paesistici di cui all'art. 143 del d.lgs. 42/2004 e dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 12/2005.

Il PIF deve limitare o vietare la trasformazione dei boschi espressamente vincolati da decreti di cui all'art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) qualora l'apposizione del vincolo paesaggistico sia motivato dall'esigenza di tutela delle superfici boscate.

Qualora invece l'oggetto della tutela del decreto fosse il pre-esistente paesaggio agricolo, ora invaso dal bosco, potrà costituire una motivazione per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco o per l'inserimento di tali boschi di neoformazione nelle aree suscettibili di trasformazione a finalità agricola del Piano di Indirizzo Forestale.

2.1.d) Azione frangivento e di igiene ambientale locale

Non sono trasformabili i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art. 17 del r.d. 3267/1923.

È necessario salvaguardare i nuovi boschi creati coi contributi pubblici, quali i regolamenti dell'Unione Europea 2080/1992, 1257/1999, 1698/2005, le così dette "grandi foreste di pianura", i

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

“sistemi verdi”, nonché in generale i nuovi boschi creati a seguito di misure di compensazione e di mitigazione.

Salvo eccezioni limitate e motivate (es. reti di pubblica utilità oppure opere di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico), tali boschi devono pertanto essere classificati dal PIF fra i “boschi non trasformabili” o fra i “boschi in cui sono permesse le sole trasformazioni speciali” (cfr d.g.r. 8/7728/2008).

Si ricorda comunque che rimboschimenti e imboschimenti sono classificati bosco dalla l.r. 31/2008 e pertanto l’eventuale autorizzazione alla trasformazione di questi nuovi boschi dovrà essere accompagnata da congrue misure di compensazione. Inoltre, rimboschimenti e imboschimenti, ai fini della trasformazione del bosco, devono essere considerati boschi d’alto fusto, nella misura prevista dall’art. 23 comma 3 del r.r. 5/2007 e s.m.i..

2.1.e) Criteri provvisori locali

Nelle more dell’approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettano quelli elencati nel presente paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi.

L’ente forestale invia i “Criteri provvisori locali” alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia, che esprime un parere vincolante entro sessanta giorni dal ricevimento.

2.2) Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

2.2.a) Competenze territoriali

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all’ente locale competente ai sensi della l.r. 31/2008, ossia:

- agli Enti gestori di parchi e riserve regionali nel caso i terreni siano in aree protette;
- alle Unioni dei Comuni, per il territorio montano di competenza esterno a parchi e riserve;
- alle Comunità montane, per il territorio di competenza esterno a parchi e riserve e alle Unioni di Comuni;
- alla Provincia di Sondrio per il restante territorio del Comune di Sondrio;
- agli uffici territoriali di Regione Lombardia (di seguito “UTR”) per il restante territorio.

Si specifica che le Unioni dei Comuni con competenza sulle autorizzazioni alla trasformazione del bosco sono quelle che si trovano nel territorio delle Comunità montane e hanno previsto, nel proprio statuto, di esercitare in gestione associata le funzioni di «ufficio tecnico» oppure di «urbanistica e gestione e tutela del territorio» (l.r. 19/2008).

Per quanto riguarda le competenze degli uffici regionali, qualora un’istanza riguardasse il territorio di due o più UTR, la competenza è in capo alla UTR nel cui territorio ricade la maggior parte di bosco da trasformare definitivamente. L’UTR competente deve chiedere un parere alle altre UTR territorialmente interessate, le quali compilano la “relazione tecnico forestale” (paragrafo 6.1) o la “relazione tecnico forestale semplificata” (paragrafo 7.6), oltre ad altra documentazione che la UTR competente ritenesse necessario richiedere.

2.2.b) Documentazione da presentare

L’istanza, da presentare via posta elettronica certificata all’ente forestale competente a marca da bollo² digitale, deve contenere la seguente documentazione allegata:

² Alla data di approvazione della presente deliberazione è necessaria una marca da bollo da ~~14,62~~16,00 €.

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

- 1) autocertificazione del richiedente (redatta secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47), relativa a:
 - titolo di possesso dei terreni per i quali si chiede la trasformazione (non obbligatorio in caso di lavori pubblici o di pubblica utilità);
 - scopo per il quale viene richiesta la trasformazione.
- 2) assenso del proprietario, qualora non coincida col richiedente, ad eseguire il disboscamento (non obbligatorio in caso di lavori pubblici o di pubblica utilità);
- 3) corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area per la quale si chiede la trasformazione, in formato shape file, distinguendo le aree per le quali si chiede la trasformazione definitiva da quelle oggetto di trasformazione temporanea;
- 4) planimetria catastale con indicazione precisa delle particelle e delle superfici interessate dall'intervento, prodotta – se tecnicamente possibile - in un'unica tavola, riportante il confine del bosco prima e dopo l'intervento;
- 5) dichiarazione di conformità allo strumento urbanistico vigente o asseverazione di conformità urbanistica redatta dal progettista;
- 6) descrizioni sintetica del bosco da trasformare, e di quello presente nel contesto, e valutazione di possibili alternative di minore impatto ambientale, redatte da un dottore forestale o altro professionista competente per legge;
- 7) in caso di presenza di vincolo idrogeologico, progetto dell'opera, con sezioni "ante et post operam", e indicazione precisa dei volumi di sterri e riporti, definizione delle opere di contenimento delle terre;
- 8) idonea documentazione fotografica;
- 9) in caso di obbligo di interventi compensativi, il "**progetto di compensazione proposta**", ossia un progetto definitivo redatto da un tecnico abilitato (vedi successivo paragrafo 2.2.d) proponente gli interventi compensativi e costituito da:
 - relazione tecnica dettagliata degli interventi compensativi proposti;
 - corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto degli interventi compensativi proposti;
 - computo metrico estimativo degli interventi compensativi proposti, in caso di trasformazione in aree con elevato coefficiente di boscosità;
 - computo metrico³ degli interventi compensativi proposti, in caso di trasformazione in aree con insufficiente coefficiente di boscosità;
 - piano di manutenzione dei rimboschimenti/imboschimenti.
- 10) assenso del proprietario e del conduttore dei terreni oggetto di interventi compensativi all'esecuzione degli interventi compensativi e, in caso di inadempimento parziale o totale nell'esecuzione degli stessi, all'intervento sostitutivo dell'ente pubblico;
- 11) nel caso in cui il richiedente intenda proporre la monetizzazione degli interventi compensativi, allegare una "Richiesta di monetizzazione", sottoscritta dal richiedente l'autorizzazione, con relativa indicazione della quota da corrispondere ed impegno a versare la stessa nei tempi e con le modalità che verranno comunicate dall'Ente, pena la mancata validità dell'Autorizzazione;
- 12) estremi di eventuali altre autorizzazioni già rilasciate.

L'ente forestale competente potrà chiedere ulteriori elaborati tecnici finalizzati a valutare che la trasformazione del bosco non comporti problemi connessi «con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale».

Il computo metrico estimativo deve essere redatto in conformità ai prezziari regionali, ove esistenti. In assenza, per le attività selvicolturali possono costituire validi riferimenti analoghi prezziari approvati dalle Regioni limitrofe alla Lombardia, eventualmente adattati alla realtà locale a cura degli enti competenti in materia forestale.

³ Il computo metrico in questo caso non definisce i costi, ma solo le quantità, in quanto si è obbligati a realizzare una superficie a bosco pari a n volte quella trasformata, oppure a monetizzare in base a precisi valori.

Gli elaborati dei tecnici devono essere firmati elettronicamente dai professionisti in formato pdf.p7m.

L'istanza deve essere firmata elettronicamente in formato pdf.p7m o in alternativa l'istanza, che elenca gli allegati presenti, deve essere stampata, firmata, scansata e trasmessa via pec con la copia di un documento di identità.

La documentazione di cui ai precedenti punti 9) e 10) non è necessaria qualora si proceda alla "monetizzazione" degli interventi compensativi oppure quando questi ultimi non sono dovuti.

Per le trasformazioni con finalità di ripristino delle attività agricole esonerate dall'esecuzione degli interventi compensativi è sufficiente presentare la documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 7).

L'ente istruttore può richiedere documentazione integrativa rispetto a quella elencata nel presente paragrafo oppure esonerare il richiedente dalla presentazione di documentazione che ritiene superflua.

Ogni singolo ente interessato dal procedimento può chiedere documentazione integrativa una sola volta. La richiesta di documentazione integrativa sospende i termini per il rilascio del provvedimento.

2.2.c) Albo delle opportunità di compensazione

Spesso il richiedente si può trovare in difficoltà a recuperare aree in cui realizzare gli interventi compensativi e può essere indotto a proporre interventi di scarsa utilità.

Parallelamente, vi sono soggetti che trovano difficoltà ad accedere ai finanziamenti per le misure forestali, le sistemazioni idraulico forestali e l'imboschimento.

Pertanto, tali soggetti possono presentare alla provincia di Sondrio, agli Uffici Territoriali di Regione Lombardia, alle comunità montane e agli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali competenti per territorio, delle **proposte** relative a possibili interventi di compensazione rientranti fra quelli ammessi ai sensi della presente deliberazione. Tale proposta deve comprendere una descrizione sintetica delle opere previste, la loro finalità, la loro ubicazione e un preventivo di massima ("stime di fattibilità") dei costi da sostenere.

L'Ente, se ritiene la proposta coerente con i contenuti della presente deliberazione, la inserisce in un apposito elenco a disposizione dei possibili richiedenti la trasformazione del bosco, che prende il nome di "Albo delle opportunità di compensazione"; questi ultimi possono richiedere all'Ente di sviluppare il progetto di compensazione su una o più proposte contenute nell'Albo dell'Ente che rilascerà l'autorizzazione o di altri Enti forestali, nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo 4.3.a).

Inoltre, i progetti inseriti nell'albo in parola possono essere finanziati dagli Enti forestali coi proventi delle monetizzazioni compatibilmente con le norme vigenti per le erogazioni di aiuti e contributi al settore forestale e ambientale. In questo caso l'ente forestale stabilisce autonomamente come individuare le proposte da finanziare in via prioritaria.

2.2.d) Istruttoria, rilascio o diniego dell'autorizzazione

L'ente competente effettua un'istruttoria tecnico amministrativa al fine di valutare, sotto il profilo di legittimità e di merito:

- la compatibilità della richiesta di trasformazione con le esigenze di conservazione della biodiversità e di difesa della stabilità dei terreni, del regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di tutela del paesaggio, di l'azione frangivento e di igiene ambientale locale;
- la possibilità di soluzioni tecniche alternative;
- la validità, l'opportunità e la congruità, sia tecniche che economiche, degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.

Tale valutazione avviene:

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

- in assenza di PIF, sulla base della "relazione tecnico forestale" descritta nel paragrafo 6.1;
- in presenza di PIF, sulla base della "relazione tecnico forestale semplificata" descritta nel paragrafo 7.6.

Il rilascio dell'autorizzazione di trasformazione del bosco può avvenire solo contestualmente (o successivamente) l'approvazione, da parte dell'ente competente, dei contenuti tecnici del "progetto di compensazione proposta", la cui realizzazione deve costituire prescrizione obbligatoria allegata all'autorizzazione.

L'ente competente può richiedere integrazioni e modifiche, anche sostanziali, al "progetto di compensazione proposta". La richiesta di integrazioni e modifiche sospende il decorso dei termini per il procedimento.

L'autorizzazione alla trasformazione non è soggetta a silenzio assenso ed è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. L'ente forestale, al fine di ridurre l'impatto sulla fauna selvatica, può prescrivere che il taglio e lo sradicamento del bosco debbano avvenire con particolari precauzioni o solo in determinati periodi.

L'autorizzazione esonera il richiedente dalla presentazione della denuncia di taglio bosco di cui all'art. 50, c. 7, della l.r. 31/2008.

Per ulteriori disposizioni relative all'iter procedurale in caso di assenza o presenza di PIF si rimanda ai seguenti paragrafi 6 e 7.

2.2.e) Caso in cui l'ente competente per la trasformazione del bosco coincide con l'ente competente per l'autorizzazione paesaggistica

Qualora l'ente competente al rilascio o al diniego dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco sia anche competente, ai sensi dell'art. 80 della l.r. 12/2005, al rilascio o diniego dell'autorizzazione paesaggistica, è necessario presentare l'istanza per le due autorizzazioni contemporaneamente all'ente. Quest'ultimo predispone la "relazione tecnico forestale" (paragrafo 6.1) o, in presenza di PIF, la "relazione tecnico forestale semplificata" (paragrafo 7.6), che sarà utilizzata per l'istruttoria della pratica paesaggistica. Le due istruttorie devono essere il più possibile coordinate.

In questo caso, l'ente può rilasciare un unico provvedimento amministrativo valido sia per l'autorizzazione paesaggistica, sia per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco e per l'eventuale autorizzazione alla trasformazione del suolo.

L'istruttoria deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria.

2.2.f) Caso in cui l'ente competente per la trasformazione del bosco non coincide con l'ente competente per l'autorizzazione paesaggistica

Qualora l'ente competente al rilascio o al diniego dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco non sia competente, ai sensi dell'art. 80 della l.r. 12/2005, al rilascio o diniego dell'autorizzazione paesaggistica, l'ente stesso predispone la "relazione tecnico forestale" (paragrafo 6.1) o, in presenza di PIF, la "relazione tecnico forestale semplificata" (paragrafo 7.6).

L'istanza di autorizzazione alla trasformazione del bosco deve essere presentata all'ente forestale dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, se dovuta per legge.

Il termine per l'istruttoria è fissato in quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

2.2.g) Casi particolari per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico

Se il bosco da trasformare è sottoposto al vincolo di cui all'art. 7 del r.d. 3267/1923, l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dell'art. 7 del regio decreto 3267/1923 stesso, dell'art. 44 della l.r. 31/2008 ed in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche, ove esistenti, contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'art. 47

della l.r. 31/2008. L'ente negherà l'autorizzazione per gli interventi in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni dei piani sopra citati.

Nel caso di richiesta di rilascio dell'autorizzazione idrogeologica, è necessario presentare anche il progetto dell'opera per la cui realizzazione è necessario il rilascio di detta autorizzazione.

Qualora l'opera che determina la trasformazione del bosco ricada in parte su superficie boscata e in parte su superficie non boscata con istruttoria di competenza del Comune, l'ente forestale raccorda il procedimento amministrativo con quello del Comune, al fine di giungere a provvedimenti consoni e a prescrizioni concordanti.

L'ente competente può chiedere al richiedente la trasformazione una conformità della trasformazioni rispetto alla componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio dall'art. 57, c. 1, lettera b), della l.r. 12/2005 sottoscritta o asseverata da un tecnico abilitato.

L'ente adotta procedure amministrative comuni e rilascia un **unico provvedimento amministrativo** valido sia per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco che per quella del suolo.

2.2.h) Competenze professionali

La progettazione, la direzione lavori, l'accertamento tecnico e il collaudo di tutti gli interventi di imboscamento o rimboscamento compensativo e di attività selvicolturali dovranno essere obbligatoriamente svolte da dottori forestali oppure da dottori agronomi, salvo diversa disposizione di legge⁴. Sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità agro-silvo-pastorale o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica), che possono essere progettati, diretti, collaudati o accertati anche da altri professionisti competenti ai sensi di Legge e abilitati all'esercizio professionale.

2.3) L'autorizzazione alla trasformazione del bosco

L'autorizzazione alla trasformazione del bosco definisce, fra l'altro:

- le superfici a bosco che possono essere trasformate;
- la durata dell'autorizzazione stessa e le possibilità di concessione di proroghe;
- gli interventi compensativi da realizzare, con relative modalità tecniche e definizione dei costi, se del caso;
- i termini entro i quali iniziare e completare gli interventi compensativi prescritti;
- modalità per il deposito delle cauzioni e/o il versamento delle "monetizzazioni".

L'autorizzazione decorre:

- dalla data di versamento degli oneri compensativi, se dovuti;
- dalla data di stipula della fidejussione, se richiesta nell'autorizzazione stessa;
- dalla data del provvedimento che rilascia l'autorizzazione stessa, in caso di trasformazioni esonerate dagli interventi compensativi.

2.4) Esonero dal rilascio dell'autorizzazione in caso di lavori di somma urgenza

In caso di lavori di somma urgenza, rientranti nella definizione dell'art. 163 del d.lgs 50/2016 ed eseguiti secondo le procedure ivi stabilite, la trasformazione del bosco può avvenire senza il rilascio di autorizzazione, nei limiti di quanto strettamente necessario per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Ne consegue che non sono neppure necessari i relativi interventi compensativi, né il rilascio di autorizzazioni in sanatoria.

⁴ In base alla normativa che regola le attività professionali, le competenze in materia di boschi e foreste sono di competenza esclusiva dei dottori forestali e dei dottori agronomi.

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

Tuttavia l'ente forestale può richiedere all'ente che esegue i lavori di somma urgenza il rimboscamento del terreno, al termine dei lavori, o impartire altre prescrizioni per evitare o limitare problemi connessi «*con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale*».

2.5) Comunicazione di avvenuta trasformazione

Il destinatario dell'autorizzazione comunica all'ente forestale competente, per posta elettronica certificata, il completamento dei lavori di trasformazione. Dal termine dei lavori di trasformazione, il soprassuolo perde la qualifica giuridica di bosco e l'ente forestale di competenza provvede ad aggiornare la cartografia del perimetro del bosco del PIF.

In caso di mancata comunicazione, l'ente competente effettua un sopralluogo per accertare la fine dei lavori e provvede successivamente agli aggiornamenti cartografici.

3) Le autorizzazioni rilasciate per i boschi d'alto fusto in assenza di PIF

3.2) Trasformazione di boschi d'alto fusto in assenza di PIF

L'art. 43, comma 3, della l.r. 31/2008 dispone: «...[omissis]... *Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto, salvo autorizzazione dall'ente territorialmente competente, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per:*

a) opere pubbliche o di pubblica utilità;

b) viabilità agro-silvo-pastorale;

c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;

d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;

e) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio.

e bis) adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio.»

Si precisa che, ai fini della trasformazione del bosco, non sono considerati "alto fusto"⁵ gli arbusteti, mughete comprese.

In caso di esistenza di vincolo idrogeologico, l'ente che riceve l'istanza seguirà le procedure indicate al paragrafo 2.2.g).

⁵ La definizione di bosco d'alto fusto o "fustaia" (i due termini sono sinonimi) è contenuta nell'allegato A (Definizioni - Glossario) del r.r. 5/2007 e s.m.i.

Fustaia: soprassuolo forestale in cui almeno il 70 per cento della massa legnosa arborea epigea è costituita da alberi originatisi da seme. In tale definizione sono esclusi i boschi di neoformazione di qualunque natura e composizione, i cespuglieti, gli arbusteti e le pinete di pino mugo arbustivo (var. rostrata).

Si tenga inoltre presente che i boschi di neoformazione (che in base al glossario del r.r. 5/2007 sono boschi formati spontaneamente da meno di venti anni in seguito all'abbandono di pascoli e coltivi; nei terreni a quota inferiore a quattrocento metri l'arco temporale considerato si riduce a dieci anni) non rientrano nella definizione di bosco d'alto fusto, anche se l'art. 23 comma 3 del r.r. 5/2007 dispone che, in alcuni casi, essi debbano essere avviati a fustaia, ossia in caso di taglio selvicolturale debbano essere gestiti secondo le regole del bosco d'alto fusto. In altre parole, non sono intrinsecamente fustaia in quanto sono formazioni non gestite, ma in caso di gestione selvicoltura attiva devono essere gestiti a fustaia; per quanto concerne le procedure di trasformazione, i boschi di neoformazione non sono da considerarsi fustaia.

4) Interventi compensativi in generale

4.1) Estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione

L'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 100 (cento) m², come già stabilito nella d.g.r. 13900/2003.

Limitatamente al territorio delle Comunità montane e dei Comuni classificati montani ai sensi della d.g.r. 10443 del 30.09.2002 (in ambo i casi anche se compresi in aree protette), la predetta soglia è elevata a 2.000 (duemila) m² nel caso di:

- a) opere di pubblica utilità⁶;
 - b) viabilità agro-silvo-pastorale;
- e a 500 (cinquecento) m² nel caso di:
- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
 - d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti, esclusivamente se finalizzati all'attività agricola e ricompresi in aree destinate all'agricoltura dal "piano delle regole" del "Piano del Governo del Territorio", ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i..

La soglia deve essere riferita all'intera opera progettata e può essere confermata o ridotta dal piano di indirizzo forestale.

In caso di assenza di piano di indirizzo forestale, l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 20.000 (ventimila) m², qualora l'intervento di trasformazione del bosco sia contemporaneamente:

- finalizzato all'eliminazione della colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive in terreni agricoli abbandonati da non oltre 30 anni;
- finalizzato al recupero dell'uso agricolo del terreno, senza ulteriore cambio di destinazione, né realizzazione di edifici di qualsiasi tipo, per almeno 20 anni;
- ricompreso in aree destinate all'agricoltura dal "piano delle regole" del "Piano del Governo del Territorio", ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;
- eseguito nel territorio delle Comunità montane e dei Comuni classificati montani ai sensi della d.g.r. 10443 del 30.09.2002, oppure in comuni classificati "collina" da ISTAT ricadenti in aree con "elevato coefficiente di boscosità".

L'elevazione della soglia a ventimila m² si applica alle aree protette solo se non in contrasto con quanto stabilito dal piano territoriale del parco o dal piano di gestione della riserva (art. 17 l.r. 86/1983 e s.m.i.).

4.2) Coefficienti di boscosità

L'art. 43 c. 4 della l.r. 31/2008 prevede interventi compensativi differenziati a seconda del fatto che il "coefficiente di boscosità" dell'area in cui si trova il bosco oggetto di trasformazione sia elevato o insufficiente. La definizione di coefficiente di boscosità è in funzione della definizione dettagliata di bosco, come prevede l'art. 42, c. 7, della l.r. 31/2008.

I coefficienti di boscosità sono stabiliti con d.g.r. n° 8/2024/2006.

4.3) Tipologie di interventi compensativi permessi

L'art. 43, c. 4, della l.r. 31/2008 dispone: «Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a realizzare:

⁶ La soglia di 2.000 m² deve essere riferita all'intera opera dichiarata di pubblica utilità.

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

- *nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, specifiche "attività selvicolturali" ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 31/2008, volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti ed al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 47 e 59;*
- *nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti ed imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all'affermazione.»*

La filosofia alla base della compensazione consiste nel realizzare interventi di miglioramento del patrimonio forestale a seguito della scomparsa di un bosco. Pertanto, le opere di mitigazione o di rinverdimento connesse alla realizzazione a regola d'arte delle opere per le quali si è richiesta la trasformazione non possono essere considerati interventi compensativi. Ad esempio, non possono rientrare fra gli interventi compensativi:

- le opere di sistemazione delle acque o delle terre legate alla realizzazione di viabilità, di sistemazioni idrauliche e di opere edilizie di qualsiasi tipo;
- il rinverdimento di scarpate, piste da sci, cave, discariche eccetera.

Qualora per la realizzazione di interventi compensativi sia necessario procedere alla trasformazione di superfici a bosco, tale compensazione non è a sua volta soggetta ad ulteriori interventi compensativi.

L'individuazione delle aree con elevato coefficiente di boscosità e delle aree con insufficiente coefficiente di boscosità è avvenuta con d.g.r. 8/2024/2006.

4.3.a) Ubicazione degli interventi compensativi

Ai sensi del d.lgs. 227/2001, le aree in cui devono essere eseguiti gli interventi compensativi devono trovarsi:

- obbligatoriamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco, in caso di rimboschimenti e imboschimenti;
- preferibilmente nel medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco, ma anche in altri bacini, negli altri casi.

In Lombardia esistono tre bacini idrografici primari, quello del Po, che occupa la quasi totalità della Regione, e quelli dell'Inn – Danubio e del Reno, che occupano alcuni settori circoscritti della provincia di Sondrio. Peraltro, in tali aree, con elevato coefficiente di boscosità, gli interventi compensativi non si eseguono attraverso rimboschimenti e imboschimenti e pertanto non si pone il problema di rispettare il bacino idrografico.

In ogni caso, gli interventi compensativi devono essere realizzati obbligatoriamente in Lombardia e di preferenza in aree in prossimità del bosco distrutto oppure poste nello stesso bacino secondario (degli affluenti del Po).

È possibile realizzare gli interventi compensativi anche fuori dal territorio dell'ente locale di competenza, previo accordo fra gli enti interessati.

In caso di rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco in "aree con elevato coefficiente di boscosità" si individuano come interventi compensativi delle **attività selvicolturali** che possono essere realizzati in tutto il territorio regionale

In caso di rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco in "aree con insufficiente coefficiente di boscosità" si individuano come interventi compensativi **imboschimenti e rimboschimenti** che possono essere realizzati solamente in "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", ovunque ubicate in Lombardia.

Rimboschimenti ed imboschimenti devono prioritariamente ricongiungere cenosi forestali frammentate o ampliare complessi forestali isolati di particolare importanza. Sono realizzati preferibilmente all'interno di aree protette, di siti natura 2000 o della rete ecologica regionale o provinciale, anche se esterni al territorio amministrativo dell'ente forestale.

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

Gli interventi compensativi devono essere realizzati in aree destinate all'agricoltura dal "piano delle regole" del "Piano del Governo del Territorio", ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Non possono essere realizzati interventi compensativi:

- a) in aree comprese all'interno del "tessuto urbano consolidato" individuato dal "Piano di Governo del Territorio";
- b) in superfici boscate suscettibili di trasformazioni ordinaria a delimitazione esatta a finalità urbanistica o per attività di cava o per altri motivi (cfr. d.g.r. 7728/2008, parte II, paragrafo 4.3.1);
- c) in aree boscate recintate o comunque precluse al pubblico passaggio, a meno che la recinzione o il divieto di accesso non siano motivati solo da ragioni di tutela della sicurezza dei visitatori o di tutela della biodiversità;
- d) in boschi che hanno beneficiato di interventi selvicolturali o cure colturali con finanziamento pubblico, per tutta la durata del "periodo di impegno";
- e) in boschi creati con finanziamento pubblico, per tutta la durata del "periodo di impegno".

Nel caso si realizzino interventi compensativi in aree suscettibili di trasformazioni ordinaria a delimitazione areale (cfr. d.g.r. 7728/2008, parte II, paragrafo 4.3.2), si perde il diritto a chiedere la trasformazione del bosco nell'area interessata dai predetti interventi. L'ente forestale provvede a rettificare al più presto la relativa tavola del PIF, escludendo tali aree da quelle suscettibili di trasformazioni ordinaria a delimitazione areale.

4.3.b) Materiali vegetali

Le regole per l'utilizzo del materiale vegetale sono contenute nell'art. 51 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali).

4.3.c) Disposizioni particolari per le attività selvicolturali

Le attività selvicolturali sono gli unici interventi di compensazione ammessi nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità".

L'art. 50 della l.r. 31/2008 definisce "attività selvicolturali" «*tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non sono definite attività selvicolturali gli interventi che prevedono realizzazione di muraglioni in cemento armato, realizzazione di raccordi viabilistici e tutti quegli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica*».

Peraltro, in osservanza dei principi ispiratori della l.r. 31/2008, in particolare art. 40 c. 5 della stessa, nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità" è possibile eseguire rimboschimenti ed imboschimenti esclusivamente in terreni espressamente destinati all'imboschimento da piani di assetto forestale o da piani di indirizzo forestale o da strumenti di pianificazione delle aree protette, sempre purché approvati e vigenti.

Inoltre, non possono rientrare fra gli interventi compensativi:

- gli interventi di "pulizia del bosco", ossia interventi finalizzati esclusivamente al taglio o eliminazione del sottobosco o delle piante morte, spezzate o deperienti, a meno che si tratti di interventi in alveo o limitati a permettere lo sgrondo delle acque superficiali, come ad esempio gli interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore, che devono anzi essere preferiti nel caso di esecuzione diretta degli interventi compensativi da parte di privati. Altrimenti, tali interventi sono perlopiù superflui e sono difficilmente configurabili come "compensazione ambientale";
- le sistemazioni idraulico forestali che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica;

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

- gli interventi sulla rete viaria forestale che non sono previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 47 e 59 (Piani di indirizzo Forestale e Piani di Assestamento Forestale), salvo nel caso di brevi tratti di viabilità forestale indispensabile per l'esecuzione di altri interventi compensativi;
- i tagli boschivi a macchiatico positivo;
- i tagli di utilizzazione;
- i tagli selvicolturali in boschi classificati o classificabili come "produttivi" dalla pianificazione forestale;
- gli interventi di recupero o di miglioramento dei castagneti da frutto;
- gli interventi di recupero di prati, pascoli o altre foraggere, mediante il taglio della vegetazione di invasione, su terreni di proprietà privata;
- gli interventi che possono arrecare danno alla conservazione della biodiversità animale o vegetale.

Se non in contrasto con quanto sopra riportato, sono eseguibili sfolli, diradamenti, potature di formazione con tecniche di arboricoltura forestale, tagli fitosanitari, tagli di avviamento, conversioni e i tagli in boschi classificati o classificabili come "protettivi" dalla pianificazione forestale.

Possono essere eseguiti anche interventi manutenzione e conservazione di "alberi monumentali" (così classificati ai sensi della L. 10/2013) posti in bosco.

a) In caso di presenza di Piani di indirizzo Forestale o Piani di Assestamento Forestale, possono essere realizzati come interventi compensativi solo le attività selvicolturali conformi alle previsioni e alle prescrizioni del piano stesso.

In ogni caso, è necessario dare preferenza, compatibilmente con la disponibilità dei terreni, agli interventi classificati come "prioritari" nei Piani di Indirizzo Forestale, nei Piani di Assestamento Forestale, nonché agli interventi inseriti nell'Albo delle opportunità di compensazione, di cui al precedente paragrafo 2.2.c).

b) In caso nel territorio dell'ente forestale non fosse vigente il piano di indirizzo forestale, sono eseguiti in via prioritaria i seguenti interventi compensativi:

- attività selvicolturali in boschi oggetto di piano di assestamento forestale, secondo le previsioni e le prescrizioni dei piani stessi;
- attività selvicolturali in boschi oggetto di piani di indirizzo forestale posti nel territorio di altri enti forestali, secondo le previsioni e le prescrizioni dei piani stessi;
- servizi ambientali svolti dai consorzi forestali, sui territori loro conferiti in gestione, secondo quanto previsto dai criteri regionali vigenti;
- interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico con tecniche di ingegneria naturalistica;
- attività selvicolturali in boschi posti in aree protette esterne al territorio dell'ente forestale.

Per quanto riguarda l'esecuzione di **Sistemazioni Idraulico Forestali**, si raccomanda l'applicazione del DM 20 agosto 1912 ("Approvazione delle norme per la preparazione dei progetti dei lavori di Sistemazione Idraulico Forestali"), in particolare per quanto riguarda l'approccio della sistemazione, che deve considerare il bacino nel suo complesso prevedendo un corretto equilibrio fra interventi intensivi ed estensivi.

In tutti i casi, l'eventuale costo di acquisto di terreni non può essere conteggiato fra gli interventi compensativi.

4.3.d) Disposizioni particolari per rimboschimenti ed imboschimenti

Rimboschimenti ed imboschimenti sono gli unici interventi di compensazione ammessi nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità".

Il rimboschimento non va confuso con la "rinnovazione artificiale", cioè con la messa a dimora di piantine o di sementi forestali a seguito di tagli di utilizzazione, che si effettua quando la rinnovazione naturale del bosco è scarsa.

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

Pertanto, non possono essere considerati "rimboschimenti ed imboschimenti" gli impianti su terreni classificati o assimilati a bosco, ove il soprassuolo è temporaneamente assente per utilizzazioni, fitopatie, calamità naturali, incendi o trasformazioni non autorizzate. In tali situazioni si interviene con la "rinnovazione naturale" o con la "remissione in pristino stato dei luoghi".

Rimboschimenti ed imboschimenti devono essere costituiti da popolamenti arborei di latifoglie e/o conifere, governati ad alto fusto⁷ e realizzati secondo le prescrizioni contenute nel r.r. 5/2007 e s.m.i., in particolare al capo III "Rimboschimenti ed imboschimenti". Nel caso di rimboschimenti ed imboschimenti da eseguire in "aree con elevato coefficiente di boscosità" (nei casi indicati nel precedente paragrafo c), i piani di assestamento forestale e i piani di indirizzo forestale possono fornire prescrizioni differenti.

Gli imboschimenti possono essere realizzati sia su terreni incolti che agricoli, compresi quelli occupati da impianti di arboricoltura da legno, purché per tali impianti siano scaduti gli obblighi di mantenimento e di cura legati ai contributi europei ricevuti. Altra condizione, ovviamente, è che il terreno non sia già classificato come "bosco" ai sensi della l.r. 31/2008. Gli interventi compensativi consistono nelle opportune cure colturali (diradamenti, rinfoltimenti, interventi per l'incremento della biodiversità, piccole opere il legno e percorsi per la fruizione, ecc.) per trasformare l'impianto di arboricoltura in bosco. Con nota del competente dirigente, Regione Lombardia fornisce indicazioni di dettaglio.

Rimboschimenti ed imboschimenti devono essere ubicati preferibilmente nell'ambito delle aree protette, nei Siti Natura 2000 e negli ambiti prioritari della Rete Ecologica Regionale (RER).

In caso nel territorio dell'ente forestale non fosse vigente il piano di indirizzo forestale, sono eseguiti in via prioritaria i seguenti imboschimenti e rimboschimenti:

- in "aree con elevato coefficiente di boscosità" poste nel territorio del proprio ente forestale purché assoggettate a piano di assestamento forestale;
- in aree poste nel territorio di altri enti forestali con pianificazione forestale vigente;
- posti in aree protette o in siti natura 2000 che si trovano anche all'esterno del territorio dell'ente forestale.

4.3.e) Compatibilità con la normativa in tema di aiuti di stato

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea considera, all'art. 107 comma 1, come "aiuto di stato" «gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

Le attività selvicolturali possono rientrare o meno in questa definizione di "aiuti di stato".

1) Attività selvicolturali che non costituiscono aiuto di stato: Non rientrano in questa categoria le attività selvicolturali finalizzate esclusivamente a migliorare il bosco e l'ecosistema forestale nell'esclusivo interesse della collettività. Si tratta di attività selvicolturali che non devono in alcun modo portare un vantaggio economico, diretto o indiretto, al proprietario o possessore, né turbare (neppure indirettamente) la libera concorrenza. Devono essere attività volte semplicemente a migliorare l'ecosistema forestale nell'interesse di tutti. Spetta all'ente forestale verificare se un intervento rientra o meno fra gli aiuti di stato.

I boschi e i terreni in cui si realizzano interventi compensativi possono essere pubblici o privati, ma devono essere aperti alla libera fruizione del pubblico (sono possibili limitazioni solo per scopi di tutela della biodiversità o di tutela della sicurezza dei visitatori).

La comunicazione della Commissione "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 26.12.2006) è in grado di chiarire meglio cosa possa essere considerato come "aiuto di stato".

Le attività selvicolturali che non rientrano nella definizione di "aiuto di stato" possono essere finanziate al 100%.

⁷ Queste prescrizioni sono legate al fatto che rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati, come misure compensative, solo nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, che potranno comprendere aree di alta o bassa pianura, di fondovalle o i rilievi collinari della regione forestale avanaonica.

2) Attività selvicolturali che costituiscono aiuto di stato: Le attività selvicolturali che rientrano nella definizione di "aiuti di stato" possono essere realizzate solo nei limiti e secondo le procedure definite nella relativa notifica alla Commissione europea.

In questo caso, le attività selvicolturali possono essere considerate come "interventi compensativi", ma ad alcune precise condizioni:

- possono essere finanziati secondo i massimali e le procedure previsti dai medesimi interventi notificati alla Commissione europea⁸;
- prima dell'esecuzione, l'ente forestale deve accertarsi che non si sprofondi il budget massimo autorizzato per l'aiuto di stato in questione;
- le somme spese devono essere inserite nel monitoraggio annuale degli aiuti di stato da presentare alla Commissione europea.

Al fine di semplificare le procedure, si raccomanda di utilizzare i proventi delle "monetizzazioni" per integrare i contributi ripartiti da Regione Lombardia per alcuni aiuti di stato già notificati (es. servizi ambientali dei Consorzi forestali, misure forestali ex artt. 25 e 26 della l.r. 31/2008).

4.4) Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità

Il comma 5, il comma 6, il comma 8 lettera d) e il comma 8 bis dell'art. 43 della l.r. 31/2008 prevedono la possibilità che alcune trasformazioni del bosco siano autorizzate senza obblighi di compensazione o con obblighi di compensazione di minima entità.

Il comma 6 è rivolto a quattro categorie di interventi, applicabili esclusivamente in ambiti in cui vi sia un PIF:

- di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;
- di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati;
- di conservazione della biodiversità o del paesaggio;
- presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina.

Il comma 8 lettera d) è rivolto esclusivamente agli interventi «di miglioramento della biodiversità o del paesaggio» ed è applicabile ovunque, anche in assenza di PIF.

Il comma 6 reca:

«In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale:

- a) gli interventi di cui al comma 5, lettera a), non sono assoggettati all'obbligo di compensazione;*
- b) gli interventi di cui al comma 5, lettera b), sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entità.»*

Si aggiunga il caso previsto dai commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008, trattati a parte.

Si rimanda al paragrafo 7.4 per la determinazione dei costi di compensazione nelle fattispecie di seguito esaminate.

4.4.a) Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico

I PIF possono comprendervi fra l'altro gli interventi di difesa attiva e passiva del patrimonio forestale dalle valanghe e gli interventi di sistemazione idraulico forestale da realizzare, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica, secondo criteri e metodi stabiliti nelle specifiche direttive regionali approvate dalla Giunta regionale ed eventualmente definiti in sede di PIF.

⁸ Vedi esempio n. 6 in Appendice n. 3

4.4.b) Interventi di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale

I PIF possono comprendervi gli interventi di creazione e di manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché:

- in coerenza ed aderenza col piano della viabilità di cui all'art. 59, comma 2, della l.r. 31/2008, laddove esistente;
- o comunque in esecuzione a previsioni di piani di indirizzo forestale o di piani di assestamento forestale.

Possono altresì comprendervi altri interventi di miglioramento forestale specificatamente previsti dai piani di assestamento forestale.

4.4.c) Interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio

Comprendono i seguenti interventi specificatamente indicati dal PIF o, in sua assenza, solo se specificatamente e dettagliatamente previsti e ubicati da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette statali o regionali (comprese le aree con particolare tutela prevista dalla normativa dell'Unione Europea), o dai piani paesistici di cui all'art. 143 del d.lgs. 42/2004, o dal "Piano di miglioramento ambientale" previsto dall'art. 15 della l.r. 26/1993 (legge regionale sulla caccia), in tutti i casi purché approvati definitivamente (anche prima dell'entrata in vigore della l.r. 27/2004) e vigenti:

- conservazione o miglioramento degli habitat della fauna selvatica compreso il recupero delle aree ex pascolive e dei maggenghi "invasi" dalla vegetazione forestale;
- creazione o ripristino di specchi, corsi d'acqua o ambienti naturali umidi interrati e in fase di colonizzazione boschiva;
- conservazione o ripristino di brughiere e altri incolti erbacei, importanti per la conservazione della biodiversità;
- conservazione o ripristino di "cannocchiali" visivi e viste panoramiche colonizzate dal bosco.

Gli interventi che ricadono in tali fattispecie sono sempre esonerati dall'esecuzione di interventi compensativi.

Riguardo ai "Piani di miglioramento ambientale" previsti dall'art. 15 della l.r. 26/1993, il piano provinciale deve prevedere per ogni Comprensorio Alpino e per ogni Settore di caccia agli ungulati una superficie massima annuale di bosco trasformabile.

Ogni anno deve essere preventivamente sottoposto alla Provincia di Sondrio o a Regione, da parte di ciascun Settore e collettivamente ciascun Comprensorio, un piano dettagliato con l'ubicazione e la superficie degli interventi di trasformazione previsti.

Per gli interventi ricadenti in aree protette, gli interventi di trasformazione del bosco devono essere individuati in accordo con gli enti gestori delle aree protette.

Inoltre, sono sempre esonerate dall'esecuzione di interventi compensativi, anche in assenza degli strumenti di pianificazione o gestione sopra richiamati:

- a) le opere espressamente realizzate con funzione antincendio di boschi e di ambienti naturali, quali fasce taglia-fuoco (senza funzioni di viabilità), vasche, condotte idriche, torri di avvistamento, piazzole per mezzi ed elicotteri e simili;
- b) l'interramento di elettrodotti con creazione in superficie di bosco o altri ambienti naturali-formi;
- c) gli interventi di bonifica di discariche o altri siti inquinati, realizzati da Enti pubblici, con creazione in superficie di bosco o altri ambienti naturaliformi.

4.4.d) Interventi finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina

I PIF possono comprendervi interventi di:

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

- ripristino dell'agricoltura su superfici che in passato sono state stabilmente utilizzate a fini agricoli (coltivi, prati, pascoli ecc.) e sono state colonizzate dal bosco in epoca storica relativamente recente (orientativamente da non più di 50-70 anni);
- trasformazione del bosco al fine di razionalizzare ed ampliare la superficie agricola, a scapito di aree boscate di scarso valore ecologico, paesaggistico e selvicolturale.

L'ente che rilascia l'autorizzazione avrà cura di far mantenere un adeguato sviluppo di siepi, filari e fasce tampone arborate⁹ nel tessuto agricolo di nuova formazione.

Le aree che possono essere trasformate con compensazione di minima entità devono essere espressamente riportate in cartografia dal PIF e possono essere trasformate con obblighi ridotti o nulli per fini colturali. Per "interventi finalizzati all'esercizio dell'attività primaria" si comprendono la messa a coltura dei terreni boscati e la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti, strade) ad uso unicamente o prevalentemente agricolo, mentre si esclude la costruzione fabbricati ad uso abitativo e dei relativi servizi per la residenza, come parcheggi e garage, e di fabbricati e servizi per l'agriturismo. Il terreno trasformato deve essere utilizzato a fini colturali per almeno venti anni e le aree così trasformate devono essere riportate in cartografia di adeguata scala (con indicazione dei dati catastali) in sede di revisione del PIF. Durante il periodo dei o più venti anni è ammessa l'edificazione esclusivamente per motivi di pubblica utilità, per la residenza agricola, per l'agriturismo e relativi servizi, ma in tutti questi casi il richiedente è obbligato a realizzare gli interventi compensativi che sarebbero dovuti se il bosco precedentemente trasformato continuasse ad esistere.

Le fattispecie di questo paragrafo, ai sensi dell'art. 43, c. 6, lettera d) della l.r. 31/2008, si applicano esclusivamente nei comuni classificati "montagna" o "collina" dall'ISTAT.

4.4.e) Interventi di recupero agronomico di prati permanenti, pascoli o colture agrarie terrazzate

Comprende i casi previsti dai commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008, ossia il recupero agronomico di prati permanenti, pascoli o colture agrarie terrazzate attraverso l'eliminazione della colonizzazione boschiva in atto da non oltre trenta anni, a patto che siano rispettate tutte le condizioni riportate nel successivo comma 8 ter.

Si noti che, a differenza del caso trattato nel paragrafo precedente (c. 5 lettera d, dell'art. 43), i commi 8 bis e 8 ter si applicano sull'intero territorio regionale (anche in pianura e in aree a insufficiente coefficiente di boscosità) a prescindere dalla presenza di piani di indirizzo forestale.

Riguardo al comma 8 ter, per «*area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità*» si deve intendere in particolare i boschi non trasformabili ai sensi del paragrafo "2.1.a) Conservazione della biodiversità". Il PIF, soprattutto nelle aree a insufficiente coefficiente di boscosità, potrà prevedere che altre aree boscate possano essere classificate come «*area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità*».

L'esenzione dalla compensazione si applica per l'intera superficie autorizzata alla trasformazione ai sensi del comma 8 bis: i PIF possono ovviamente porre limiti alla superficie massima autorizzabile, ma non possono prevedere che parte di questa sia soggetta a oneri compensativi. I commi 8 bis e 8 ter la l.r. 31/2008 non impongono l'obbligo di registrazione sui registri immobiliari del "vincolo di non edificabilità".

Si rimanda al precedente paragrafo "1.4.a) Esonero dall'autorizzazione paesaggistica" per quanto riguarda l'esenzione dell'autorizzazione paesaggistica.

4.5) Casi particolari di trasformazione

⁹ Regione Lombardia ha fra i suoi obiettivi la ricostituzione del paesaggio rurale e, per incrementare siepi, filari e fasce tampone nelle aree agricole, eroga ogni anno notevoli contributi soprattutto con le "misure agro-ambientali" (misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Reg. UE 1257/1999).

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

Si ritiene utile fornire specifiche disposizioni per particolari richieste di trasformazione del bosco che già in passato, con la d.g.r. VII/13900/2003, hanno sollevato numerosi dubbi interpretativi.

Vi sono alcuni interventi di trasformazione, ad esempio quelli relativi a cave, che possono prevedere che il disboscamento proceda scaglionato nel tempo: in questi casi, una parte significativa del bosco che sarà trasformato potrà continuare ad esistere per anni, svolgendo tutte le sue funzioni ambientali. In questi casi, l'ente che autorizza la trasformazione può accordare che gli interventi compensativi disposti con l'autorizzazione in parola siano realizzati anch'essi a scaglioni, parallelamente al procedere del disboscamento. L'ente può pretendere che ogni "blocco" di interventi compensativi preceda il singolo intervento di trasformazione.

In altri casi, a seguito della trasformazione, si insedia una vegetazione che, per legge, potrebbe rientrare nella definizione di "bosco" data dalla l.r. 31/2008: è il caso per esempio degli elettrodotti e delle scarpate stradali. Si pone pertanto il problema se tali fattispecie siano da considerarsi "trasformazione" oppure no. Qualora la fattispecie risultante non rientri nella definizione di bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008 e del provvedimento di cui all'art. 42, comma 7, della l.r. 31/2008 (ossia la d.g.r. 8/2024/2006), si ha trasformazione e, di conseguenza, l'obbligo della compensazione salvo i casi di esonero parziale o totale espressamente previsti dalla legge e dai presenti criteri.

In tutti i casi di seguito descritti, sono da considerarsi "trasformate", e pertanto soggette ad interventi compensativi, le aree occupate dai plinti, pozzetti, da pavimentazioni o da viabilità di servizio o comunque sottratte alla crescita della vegetazione. Ad esempio, in caso di realizzazione di elettrodotti:

- tutte le superfici sottratte definitivamente al bosco, in quanto occupate da plinti, strade di servizio, pozzetti d'ispezione (negli elettrodotti interrati) e altro ancora, sono da considerarsi trasformate in via definitiva;
- tutte le superfici sottratte temporaneamente al bosco, in quanto occupate da aree di cantiere o da scavi (per esempio negli elettrodotti interrati) e altro ancora, sono da considerarsi trasformate in via temporanea, a patto che al termine dei lavori il soprassuolo forestale venga interamente ripristinato, secondo prescrizione dell'ente competente, come disposto dal successivo paragrafo 4.6;
- tutte le superfici interessate solo dal taglio della vegetazione, in cui il soprassuolo viene lasciato libero di svilupparsi e di mantenere le caratteristiche di bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008 (anche se con sensibile peggioramento delle caratteristiche ambientali o dei parametri selvicolturali), non sono considerate trasformate.

In tutte le fattispecie indicate nei paragrafi seguenti, qualora gli interventi non si configurino come "trasformazione del bosco", i movimenti di terra e il taglio di piante devono comunque essere seguite le procedure previste per l'eventuale vincolo idrogeologico e per le attività selvicolturali alle "Norme Forestali Regionali" (r.r. 5/2007 e s.m.i.). In particolare, non comportano trasformazione gli interventi eseguiti nel rispetto dell'articolo 78 del r.r. 5/2007 e s.m.i.

4.5.a) Sentieri, piste forestali e ciclabili

Sentieri, piste forestali e itinerari alpini rientranti nella definizione data dalla "direttiva per la viabilità agro-silvo-pastorale" (d.g.r. VII/14016/2003), se realizzati in terra battuta, senza opere civili e senza comportare problemi idrogeologici e, conseguentemente, in maniera tale da non richiedere autorizzazione paesistica (ai sensi dell'art. 149, c. 1, lettera b del D.Lgs. 42/2004), anche qualora dovessero comportare trasformazione del bosco, non richiedono compensazione. Tale fattispecie si verifica, anche in assenza di PIF, a condizione che:

- le piste forestali siano temporanee, come prevede la d.g.r. VII/14016/2003, e rispettino gli altri requisiti tecnici che questa d.g.r. prevede;
- sentieri e itinerari alpini rispettino la larghezza massima prevista dalla d.g.r. VII/14016/2003;
- le fasce perimetrali e le scarpate siano sistemate e oggetto di reimpianto, laddove tecnicamente possibile.

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

In ogni caso, la realizzazione di piste forestali, piazzole per la lavorazione del legname, sentieri, piccole aree di sosta e simili non comporta trasformazione del bosco qualora l'intervento non sia finalizzato ad un utilizzo del terreno diverso da quello forestale, come prevede la l.r. 31/2008 e il d.lgs. 227/2001. Non comportano trasformazione anche gli interventi previsti eseguiti nel rispetto dell'articolo 76 del r.r. 5/2007 e s.m.i. La finalità dell'intervento è accertata dall'ente forestale.

Il "costo di compensazione" delle piste ciclabili per la fruizione ricreativa del bosco è sempre calcolato in base a quanto previsto dal successivo paragrafo 6.3, sia in presenza di PIF che ove essi manchino o siano scaduti.

4.5.b) Reti di monitoraggio dei rischi naturali da parte di ARPA

Il comma 2 bis dell'art. 43 della l.r. 31/2008 reca: «*Gli interventi per la realizzazione da parte di ARPA delle reti di monitoraggio dei rischi naturali, limitatamente alla installazione e al funzionamento di strumenti ed accessori per misure superficiali e profonde, strumentazioni e strutture per mire topografiche e radar e stazioni meteorologiche, sono effettuati previa comunicazione dell'Agenzia agli enti competenti.*»

In altre parole, la trasformazione del bosco nei predetti casi è soggetta a comunicazione da parte di ARPA. Tale comunicazione va presentata tramite posta elettronica certificata all'ente o agli enti competenti, allegando la documentazione elencata al paragrafo "2.2.b) Documentazione da presentare".

Si noti che la predetta comunicazione non esonera ARPA dal chiedere eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero necessaria, in primis l'autorizzazione paesaggistica ex d.lgs. 42/2004 e l'autorizzazione al vincolo idrogeologico, che in questo caso non può essere assorbito dall'autorizzazione alla trasformazione del bosco (ai sensi dell'art. 44, c. 2 bis della l.r. 31/2008), in quanto non dovuta.

Riguardo agli interventi compensativi, si ritiene che tali interventi possano ritenersi esonerati, sia perché difficilmente superano la soglia oltre la quale tali interventi sono richiesti, sia perché possono essere ricondotti a interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico o di conservazione della biodiversità e del paesaggio.

4.5.c) Opere di difesa del suolo

L'art. 19 c. 4 della l.r. 4/2016 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) prevede che «*Gli interventi strutturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e i), e le attività di manutenzione delle opere di difesa del suolo sono esonerati[omissis] dagli interventi compensativi di cui all'articolo 43 della l.r. 31/2008.*»

L'art. 20 c. 6 della medesima legge reca: «*Gli interventi strutturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e i), e le attività di manutenzione dalla sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche sul reticolo idrico principale, minore e consortile sono esonerati[omissis] dagli interventi compensativi di cui all'articolo 43 della l.r. 31/2008.*»

Si noti che la predetta norma non esonera dalla necessità di rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco.

Inoltre, la l.r. 4/2016 prevede che gli interventi strutturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) devono essere progettati e realizzati da Regione Lombardia.

4.6) Trasformazioni temporanee del bosco

Sono definite "trasformazioni temporanee del bosco" quelle in cui il bosco è oggetto di uso non forestale (es. area di cantiere per lavori) per un periodo di tempo limitato, al termine del quale il soprassuolo forestale viene interamente ripristinato, secondo prescrizione dell'ente competente.

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

Rientrano nella "trasformazioni temporanee del bosco" tutte le fattispecie, eccezion fatta per le cave di materiali lapidei (da intendersi come roccia e non come sabbia o ghiaia), qualora il soprassuolo ripristinato al termine dei lavori sia classificato "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008. In tutti i casi, per considerare una trasformazione "temporanea", fra l'inizio dei lavori di trasformazione e la fine dei lavori di ripristino non devono trascorrere più di **cinque anni**. Tale termine può essere prorogato solo in casi di forza maggiore.

Non costituiscono trasformazione temporanea del bosco i lavori di taglio e/o sradicamento della vegetazione nell'ambito di lavori di miglioramento forestale, di ricostituzione boschiva o di sistemazione del dissesto idrogeologico, a patto che il soprassuolo ripristinato al termine dei lavori sia classificato "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008.

Il costo del ripristino, compresa la direzione lavori, è totalmente a carico del richiedente la trasformazione temporanea.

Le trasformazioni temporanee del bosco sono soggette ad autorizzazione e a oneri di compensazioni ridotti rispetto all'ordinario.

Per ogni mese o frazione di mese di trasformazione temporanea è calcolato un costo di compensazione pari allo **0,75%** di quello che si dovrebbe versare se la trasformazione fosse definitiva (vedi anche esempio n° 5 dell'appendice 3).

In caso di mancato completamento dei lavori di ripristino del soprassuolo nei tempi concessi dall'autorizzazione purché inferiori ai cinque anni, è successivamente calcolato un costo di compensazione mensile maggiorato, pari all'**1,25%** di quello che si dovrebbe versare se la trasformazione fosse definitiva, a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore riconosciute come tali dall'ente forestale competente.

In caso di completamento dei lavori in un periodo di oltre cinque anni per motivo non riconducibile alla proroga per causa di forza maggiore, il destinatario è tenuto a pagare il costo di compensazione come se la trasformazione fosse definitiva.

L'autorizzazione prescrive le necessarie cure colturali per il ripristino del bosco al termine della trasformazione temporanea.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di cauzioni, calcolata in base a quanto disposto nel successivo paragrafo 5.4, basandosi sulla cauzione da versare ipotizzando una trasformazione definitiva. Dal calcolo della cauzione si deve decurtare la somma eventualmente già versata mediante "monetizzazione". La cauzione è svincolata con le medesime modalità previste al paragrafo 5.4.a).

È possibile, previa autorizzazione e versamento dei costi di compensazione residui, convertire una trasformazione temporanea in definitiva.

La trasformazione temporanea del bosco è soggetta anch'essa ad autorizzazione paesaggistica, nei casi previsti dal d.lgs. 42/2004.

Nel caso di aree a insufficiente di boscosità, il destinatario dell'autorizzazione può procedere a realizzare direttamente nuovi boschi, secondo quanto indicato al paragrafo 5.2.a): la superficie da imboschire è quella che risulterebbe in caso di trasformazione definitiva, moltiplicata per un coefficiente pari al rapporto fra il costo di compensazione da versare in caso di trasformazione temporanea e il costo di compensazione da versare in caso di trasformazione definitiva (vedi esempio n° 7).

In caso di monetizzazione, la trasformazione temporanea è anch'essa soggetta alla maggiorazione del 20%.

4.7) Soprassuoli residuali

È possibile che, a seguito del rilascio di autorizzazioni alla trasformazione del bosco, vengano a formarsi porzioni residuali di soprassuolo arboreo o arbustivo inferiori ai 2.000 mq, tali da non poter più essere classificate "bosco".

Tali superfici sono considerate "trasformate" e pertanto devono essere conteggiate sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione, sia ai fini della determinazione degli interventi compensativi.

5) I costi degli interventi compensativi

Per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie, reale (nel caso delle aree con insufficiente coefficiente di boscosità) o virtuale (nel caso delle aree con elevato coefficiente di boscosità), almeno equivalente.

Il rapporto tra la superficie trasformata e quella, reale o virtuale, oggetto di interventi compensativi è definito "**rapporto di compensazione**".

Il rapporto di compensazione deve sempre essere compreso tra 1:1 e 1:5.

Il rapporto 1:1 indica che per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie, reale o virtuale, uguale; il rapporto 1:5 indica che per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie o per un importo cinque volte più grande.

Più precisamente, in caso di trasformazioni autorizzate:

- **nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità"**, dove gli interventi compensativi consistono in imboschimenti, il destinatario dell'autorizzazione (oppure l'ente forestale, in caso di monetizzazione) deve realizzare nuovi boschi su una **superficie** da due a cinque volte quella del bosco trasformato (il doppio in caso di rapporto di compensazione 1:2, il quintuplo in caso di rapporto di compensazione 1:5, eccetera);
- **nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità"**, dove gli interventi compensativi consistono in attività selvicolturali, il destinatario dell'autorizzazione (oppure l'ente forestale, in caso di monetizzazione) deve eseguire interventi compensativi per un **importo** pari al valore di compensazione (ossia, la somma del valore del suolo e del valore del soprassuolo) del bosco trasformato; qualora il rapporto di compensazione sia maggiore (cosa che può avvenire nei territori assoggettati a PIF) o ridotto, l'ammontare degli interventi compensativi è variato in proporzione (ad esempio, con un rapporto 1:3, il valore degli interventi compensativi deve essere pari al triplo del valore del bosco trasformato).

L'IVA viene conteggiata come costo solo se il destinatario dell'autorizzazione autocertifica, mediante dichiarazione resa in base ai contenuti del DPR 445/2000, che non può recuperare l'IVA pagata. Si ricorda che ai sensi dell'art. 43, c. 4, della l.r. 31/2008 e dell'art. 4, c. 4 del d.lgs. 227/2001, gli interventi compensativi sono a carico del richiedente la trasformazione del bosco e di conseguenza non possono essere oggetto di finanziamenti o contributi pubblici.

In tutti i casi, qualora il costo dell'intervento di compensazione sia inferiore a 150,00 € (centocinquanta euro), il destinatario dell'autorizzazione è esonerato dall'esecuzione degli interventi compensativi e/o dalla loro monetizzazione.

5.1) I rapporti di compensazione

Fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 7 ("la trasformazione in presenza di PIF"), il rapporto di compensazione deve sempre essere:

- compreso fra 1:2 e 1:5 nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità";
- pari a 1:1 nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità".

Nei paragrafi seguenti, si indicano le modalità per la determinazione del rapporto di compensazione a seconda del fatto che sia vigente un PIF oppure no.

Pertanto, nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un imboschimento o rimboschimento compensativo su una superficie reale variabile da 2 a 5 m², in base a quanto indicato nei paragrafi seguenti.

Nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità", per ogni m² di bosco trasformato devono essere effettuate attività selvicolturali di importo pari al "costo di compensazione" (vedi paragrafi seguenti), a prescindere della superficie oggetto di intervento, in base a quanto indicato nei paragrafi seguenti.

5.2) La determinazione dei costi

Il costo degli interventi compensativi è pari alla sommatoria delle seguenti voci, che devono essere sempre considerate, anche qualora siano implicite:

- costo del soprassuolo;
- costo del terreno.

Tale costo complessivo, definito "**costo di compensazione**", è precisato nei paragrafi seguenti. Il costo per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi è a carico del richiedente.

5.2.a) Il "costo di compensazione" nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità

Nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, il richiedente deve eseguire il rimboschimento o imboschimento di un'area con **superficie** da due a cinque volte quella trasformata, in base al rapporto di compensazione, per ogni m² di terreno trasformato, sostenendone tutte le spese: acquisizione del terreno, piantagione, manutenzione fino all'affermazione, nonché il costo per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi e assistenza tecnica alla piantagione (vedi esempio 1 dell'appendice 3).

Il periodo necessario per giungere all'affermazione è stabilito nei PIF o, in mancanza, è pari a sette anni.

5.2.b) Il "costo di compensazione" nelle aree con elevato coefficiente di boscosità

Nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, il richiedente deve realizzare attività selvicolturali per un **importo** pari al "costo di trasformazione" calcolato basandosi sulla superficie trasformata (vedi esempio n° 2 dell'appendice 3).

Pertanto, per ogni m² di terreno trasformato, il "costo del suolo" e il "costo del soprassuolo" (determinati come da paragrafi seguenti) sono sommati e moltiplicati per i metri quadrati di bosco trasformato.

La superficie oggetto di attività selvicolturali potrà nella realtà essere molto differente da quella del bosco trasformato: il rapporto fra la superficie trasformata e quella oggetto di compensazione è pertanto solo "virtualmente" pari a 1:1.

5.2.c) Il costo del soprassuolo

Per ogni m² di superficie, è dovuto l'importo di € 2,1114 (pari a € 21.114,00/ettaro), già determinato con la d.g.r. 7/13900/2003. Tale valore è stato incrementato:

- per le istanze di trasformazione presentate dal 1° gennaio 2008 a 2,2990 €/m² (d.d.g. n° 16117/2007);
- per le istanze di trasformazione presentate dal 1° gennaio 2011 a 2,4220 €/m² (d.d.g. n° 13143/2010);
- per le istanze di trasformazione presentate dal 1° gennaio 2014 a 2,5867 €/m² (d.d.g. n° 10975/2013)
- per le istanze di trasformazione presentate dal 1° gennaio 2017 a 2,5867 €/m² (d.d.g. n° 11846/2016).

5.2.d) Il costo del suolo

Nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità", il "costo del suolo" è pari al "valore agricolo medio" del bosco trasformato. Pertanto, il costo fa riferimento al valore indicato per un bosco di uguale forma di governo (alto fusto, ceduo o misto) di quello trasformato e posto nella medesima regione agraria.

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", il "costo del suolo" è pari al "valore agricolo medio" del terreno in cui si presume si dovrà effettuare l'intervento di imboschimento o rimboschimento, ossia al "valore agricolo medio" dei terreni comunicati annualmente dalla Regione e precisamente pari al valore del:

- "seminativo irriguo" nel caso di trasformazioni di boschi posti in comuni classificati "pianura" dall'ISTAT;
- "seminativo" nel caso di trasformazioni di boschi posti in comuni classificati "collina" o "montagna" dall'ISTAT oppure in "pianura" nelle regioni agrarie ove manca il valore del "seminativo irriguo".

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", i PIF possono modificare i parametri di riferimento per la determinazione del valore del suolo, utilizzando al posto del VAM dei valori più corrispondenti al reale costo di acquisto dei terreni da imboschire. In assenza di PIF, tale modifiche possono essere apportate nell'ambito dei "Criteri provvisori locali" di cui al paragrafo 2.1.e).

Nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità", i PIF possono modificare i parametri di riferimento per la determinazione del valore del suolo, utilizzando un unico valore del VAM per tutti i boschi dell'ente forestale, costituito dalle media dei VAM esistenti nel territorio dell'ente ponderata con le relative superfici oppure, in subordine, dalla media aritmetica dei VAM presenti nell'ente stesso.

5.3) La monetizzazione dell'intervento compensativo

Il richiedente può chiedere all'Ente competente per il rilascio dell'autorizzazione che sia quest'ultimo ad eseguire gli interventi compensativi al posto del richiedente, versando le quote corrispondenti all'esecuzione degli interventi compensativi. La Provincia di Sondrio, le Comunità montane, le Unioni dei Comuni, gli Enti gestori di parchi di riserve regionali non sono obbligati ad accettare.

Qualora l'ente accetti, il richiedente deve versare (prima del rilascio dell'autorizzazione) una somma pari al "costo di compensazione" maggiorata del 20% quale rimborso spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e le procedure di gara svolte dalla Pubblica Amministrazione. La Provincia di Sondrio, le Comunità montane, le Unioni dei Comuni, gli Enti gestori di parchi e di riserve regionali e Regione Lombardia per il restante territorio possono disporre, attraverso il PIF o i "Criteri Provvisori Locali" (paragrafo 2.1.e), di esonerare i richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione di versare la predetta maggiorazione del 20% qualora il "costo di compensazione" sia inferiore a 4.000,00 €.

È possibile, qualora l'ente lo accetti, che il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione realizzi direttamente parte degli interventi compensativi e "monetizzi" la parte restante.

L'ente forestale può concordare con il destinatario dell'autorizzazione la rateizzazione del fondo determinato in più rate, purché garantito da idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. In tal caso l'accertamento dell'entrata viene distribuito in base alle scadenze dei ratei.

L'ente versa le somme ricevute in un apposito capitolo di spesa e le vincola alla realizzazione degli interventi compensativi programmati entro tre anni dalla fine dei lavori di trasformazione. L'ente può finanziare interventi inseriti nell'Albo delle opportunità di compensazione (paragrafo 2.2. c) o raccogliere altre proposte tramite bandi specifici.

Per la realizzazione degli interventi compensativi, nelle aree non conferite in gestione ai consorzi forestali, è opportuno **avvalersi in via prioritaria** di imprese boschive iscritte all'albo regionale o con analoghe qualifiche attestata da altre regioni o stati membri dell'Unione europea.

Nel caso in cui gli interventi compensativi vadano ad essere realizzati in aree soggette a piano di assestamento forestale o scaduto da non oltre dieci anni, è necessario che il gestore del piano rispetti o abbia rispettato quanto previsto dall'art 45 del r.r. 5/2007 relativamente all'**obbligo di accantonamento degli utili** derivanti dalla vendita della ripresa forestale. Gli enti forestali sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo.

Le somme, relative alle autorizzazioni rilasciate dal 5 ottobre 2005, che entro il termine sopra indicato non risultano rendicontate attraverso il monitoraggio descritto in allegato 5, devono essere versate su un apposito fondo regionale gestito dalla Direzione Generale Agricoltura ed essere spe-

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

se dalla Regione, entro i successivi due anni, per interventi di compensazione da eseguirsi in conformità alla presente deliberazione. Analogamente, devono essere rese anche le somme utilizzate in contrasto con i criteri della presente deliberazione. Regione Lombardia può compensare automaticamente i predetti fondi decurtandoli da riparti fra gli enti disposti ai sensi della l.r. 31/2008 o dalla l.r. 86/1983. La Direzione Generale Agricoltura si può avvalere della collaborazione di Enti del sistema regionale per la loro spesa.

5.3.a) Disposizioni particolari per le aree con "insufficiente coefficiente di boscosità"

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", per calcolare la quota da versare in caso di "monetizzazione" si procede come di seguito.

Per ogni m² di terreno da rimboschire o imboschire, si determina:

- il "costo del suolo", come da paragrafo 5.2 d);
- il "costo del soprassuolo", come da paragrafo 5.2 c).

La somma di tali importi, moltiplicata per la superficie (in m²) da rimboschire o imboschire, si ottiene il "costo di compensazione", a cui viene aggiunta l'eventuale maggiorazione per la monetizzazione.

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", l'ente beneficiario della "monetizzazione" è tenuto a realizzare la stessa superficie di imboschimenti o rimboschimenti che avrebbe dovuto realizzare il destinatario della autorizzazione, anche avvalendosi delle superfici inserite nell'Albo delle opportunità di compensazione (paragrafo 2.2.c).

5.3.b) Utilizzo delle economie nelle aree con "insufficiente coefficiente di boscosità"

Nelle aree con "insufficiente coefficiente di boscosità", eventuali economie che si registrassero¹⁰ (al netto della maggiorazione del 20%) potranno essere utilizzate per:

- 1) realizzare ulteriori nuovi boschi;
- 2) creare sistemi verdi (siepi, filari, stagni naturalistici, prati e simili);
- 3) dotare imboschimenti e rimboschimenti di strutture leggere, ben inserite nel paesaggio, per la fruizione eco-compatibile delle foreste e per l'incremento della fauna: sentieri, piste ciclabili, rastrelliere, cartelli e osservatori didattici, panchine, tavoli ecc.. purché realizzati con legno non trattato chimicamente e preferibilmente di provenienza locale (c.f.r. quaderno delle opere tipo di Ersaf).
- 4) realizzare attività selvicolturali;

¹⁰ **Esemplificando:** Si ipotizzi che a seguito di una trasformazione di un ettaro di bosco con rapporto di compensazione 1:3 un ente forestale incassi 288.000,00 € (240.000,00 € più la maggiorazione del 20% per "monetizzazione" pari a 48.000,00 €). L'ente è obbligato a realizzare nuovi boschi su una superficie di tre ettari. Non può utilizzare questi fondi per cofinanziare domande di imboschimento su altri bandi, perché in questo caso è evidente che non realizzerebbe ulteriori boschi. Coi fondi incassati, l'ente forestale può:

- a) acquistare tre ettari di terreno agricolo o incolto, imboschirlo ed effettuare le manutenzioni fino all'affermazione dell'impianto;
- b) realizzare nuovi boschi per l'incremento della biodiversità nell'esclusivo interesse della collettività su terreni, sia pubblici che privati.

Nel caso a) le somme a disposizione dell'ente forestale potrebbero rivelarsi insufficienti ad acquistare il terreno, a meno che l'ente non acquisti terreni marginali o posti in aree con forti vincoli ambientali, ove il valore di mercato è simile al Valore Agricolo Medio. La possibilità di acquistare terreni in aree con forti vincoli ambientali, anche se posti fuori dal territorio amministrativo dell'ente forestale (es. una provincia che acquista terreni in un parco regionale), è una soluzione interessante.

Nel caso b), le somme a disposizione dell'ente forestale sono sicuramente più che sufficienti a realizzare l'imboschimento e a effettuare le manutenzioni fino all'affermazione del nuovo bosco. In questo caso poniamo che l'ente spenda 90.000,00 € per realizzare i nuovi boschi ed effettuare la manutenzione per sette anni, oltre a 10.000,00 € per spese di progettazione, direzione lavori, gara ecc. Risparmia:

- 150.000,00 € dei 240.000,00 € che sono a disposizione per lavori, che spenderà per le varie attività sopra elencate dal punto 1) al punto 7);
- 38.000,00 € dei 48.000,00 € che sono a disposizione per progettazione, direzione lavori e altre spese tecnico-amministrative, che spenderà come indicato nel paragrafo 5.3.d).

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

- 5) incrementare i fondi per l'acquisto di terreni ove il prezzo di mercato fosse più elevato dei Valore Agricoli Medi;
- 6) cofinanziare la creazione di nuovi boschi su terreni di proprietà dell'ente forestale nell'ambito di bandi europei, statali o regionali;
- 7) realizzare interventi di manutenzione e conservazione di "alberi monumentali" (così classificati ai sensi della L. 10/2013), posti in bosco.

5.3.c) Utilizzo delle economie nelle aree con "elevato coefficiente di boscosità"

Nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, le economie delle somme legate ai costi di compensazione (al netto della maggiorazione del 20%) relative ad aree con "elevato coefficiente di boscosità" sono utilizzate dagli enti forestali per realizzare:

- 1) ulteriori attività selvicolturali;
- 2) per cofinanziare attività selvicolturali su terreni di proprietà dell'ente forestale nell'ambito di bandi europei, statali o regionali;
- 3) cofinanziare gli impianti di riscaldamento a biomassa legnosa in edifici pubblici (ospedali, scuole, municipi eccetera);
- 4) dotare i boschi di strutture leggere, ben inserite nel paesaggio, per la fruizione eco-compatibile delle foreste e per l'incremento della fauna: sentieri, piste ciclabili, rastrelliere, cartelli e osservatori didattici, panchine, tavoli ecc., purché realizzati con legno non trattato chimicamente e preferibilmente di provenienza locale (c.f.r. quaderno delle opere tipo di Ersaf);
- 5) interventi di manutenzione e conservazione di "alberi monumentali" (così classificati ai sensi della L. 10/2013) posti in bosco.

5.3.d) Utilizzo delle economie relative alla maggiorazione per la "monetizzazione"

In caso di "monetizzazione", le economie delle somme incassate come maggiorazione del 20% possono essere spese:

- 1) per progettazione, direzione lavori, procedure di gara e simili relativi a ulteriori attività selvicolturali;
- 2) per iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali (come da art. 18, comma 2, lettera d ter del r.r. 5/2007).

5.4) Le cauzioni

5.4.a) La cauzioni a garanzia dell'esecuzione dell'intervento compensativo

Qualora il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco esegua direttamente l'intervento compensativo, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione dovrà versare all'Ente competente una cauzione, attraverso la stipulazione di una polizza fidejussoria, a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte degli interventi compensativi.

L'importo della cauzione è pari alla somma che dovrebbe versare se delegasse l'Ente stesso ad effettuare l'intervento, maggiorata di una percentuale del 10%. In altri termini, la cauzione è pari al "costo di compensazione monetizzato" maggiorato del 10%.

La cauzione deve aver una durata illimitata o poter essere rinnovata più volte in maniera automatica senza limiti, fino allo svincolo da parte dell'ente forestale a seguito del accertamento tecnico dell'avvenuta esecuzione degli interventi compensativi (paragrafo 8.2).

In caso di imboschimenti o rimboschimenti, anche in aree con elevato coefficiente di boscosità, il 50% della cauzione viene svincolato un anno dopo l'accertamento tecnico della messa a dimora dell'impianto e a patto che la mortalità delle piante non raggiunga il 15%, mentre la parte restante dopo l'accertamento tecnico dell'affermazione dell'impianto.

Nel caso di altre attività selvicolturali, la cauzione viene totalmente svincolata dopo l'accertamento tecnico.

In caso sia stato autorizzato effettuare interventi compensativi "a scaglioni", anche lo svincolo delle cauzioni potrà avvenire parallelamente al procedere degli interventi di compensazione e proporzionalmente all'ammontare di quanto viene accertato.

In tutte le fattispecie, in caso di mancata, incompleta o imperfetta realizzazione degli interventi compensativi, compresa la manutenzione degli imboschimenti o rimboschimenti, nei termini prescritti nell'autorizzazione, l'ente competente esegue i lavori di compensazione in luogo del destinatario dell'autorizzazione, incamerando la cauzione o parte di essa al fine di coprire i costi sostenuti. I lavori di compensazione possono essere affidati dall'ente anche a ERSAF.

5.4.b) La cauzioni a garanzia dell'esecuzione di prescrizioni

L'ente forestale può impartire prescrizioni per la sistemazione del terreno oggetto di trasformazione al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di erosione o di altri danni alla collettività. A tal fine, a garanzia della corretta esecuzione di dette prescrizioni, può richiedere al destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco la stipulazione di una polizza fidejussoria.

L'importo della cauzione è pari al costo dei lavori necessari per la realizzazione delle prescrizioni, maggiorata del 20% per le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo che saranno in carico all'ente forestale. Sul totale si aggiunge un ulteriore 10%.

La cauzione deve avere una durata illimitata o poter essere rinnovata più volte in maniera automatica senza limiti, fino allo svincolo da parte dell'ente forestale a seguito del accertamento tecnico dell'avvenuta esecuzione degli interventi prescritti.

6) La trasformazione in assenza di PIF

6.1) Criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni in assenza di PIF

In assenza di PIF, il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco devono essere precedute da una "**relazione tecnico forestale**" obbligatoriamente redatta da un dottore forestale o dottore agronomo¹¹. In tale relazione si esprime un parere:

- sulla compatibilità della trasformazione richiesta con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale;
- sulla possibilità e opportunità di effettuare la trasformazione su altri boschi di minor valore selvicolturale e biologico e con minor rischio idrogeologico;
- sulla validità, opportunità e congruità, sia tecniche che economiche, degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.

La relazione è redatta **dagli uffici** dell'ente locale predisposto al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco.

Gli enti forestali che fossero provvisoriamente privi delle necessarie qualifiche professionali indicate in questo paragrafo, possono affidare la redazione della relazione tecnico forestale anche a periti agrari o agrotecnici, purché dipendenti dell'ente forestale in cui ricade la trasformazione e purché questi siano in possesso di un'adeguata esperienza nel settore forestale di almeno cinque anni.

6.2) Determinazione del rapporto di compensazione

Nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità" il rapporto di compensazione è sempre pari a 1:1.

¹¹ In base alla normativa che regola le attività professionali, le competenze in materia di boschi e foreste sono di competenza esclusiva dei dottori forestali e dei dottori agronomi.

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità" il rapporto di compensazione, variabile fra 1:2 e 1:5, è determinato in funzione del valore biologico del bosco e si ricava dalla tabella riportata nell'appendice n° 1 della presente deliberazione.

Dal 21 marzo 2006, data di entrata in vigore della d.g.r. 8/2024/2006 che individua i coefficienti di boscosità, in caso di assenza di PIF:

- nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità" che rientrano nei comuni classificati "pianura" dall'ISTAT, il rapporto di compensazione è determinato in base alla tabella dell'appendice 1 e quindi variabile da 1:2 a 1:5, fermo restando il ricorso alle attività selvicolturali come misure di compensazione;
- nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità" che rientrano nei comuni classificati "collina" o "montagna" dall'ISTAT, il rapporto di compensazione è fisso in 1:2, fermo restando il ricorso all'imboschimento o al rimboschimento come misura di compensazione.

L'art. 21 comma 3 della d.g.r. 8/2024/2006 prevede che gli enti con coefficiente di boscosità compreso fra il 15% e il 40% debbano decidere se classificare il loro territorio come "insufficiente" o "elevato" coefficiente di boscosità. Gli enti privi di piano di indirizzo forestale che non abbiano ancora scelto come classificare il loro territorio sono tenuti a farlo **entro il 31 dicembre 2012**.

6.3) Disposizioni particolari per gli interventi elencati all'art. 43, comma 5, della l.r. 31/2008 e delle piste ciclabili

In mancanza dei PIF, agli interventi elencati all'art. 43, comma 5, della l.r. 31/2008, ovvero agli interventi per i quali i PIF possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità o l'assenza degli obblighi di compensazione, si applica un costo di compensazione così determinato rispetto a quanto contenuto nel paragrafo 5:

- il costo del soprassuolo è assunto pari a un decimo di quello previsto al capitolo 5.2.c) ed aggiornato ogni tre anni;
- il costo del suolo è pari ad un decimo di quello determinato secondo le modalità del paragrafo 5.2.d).

Tale costo è applicato anche alle piste ciclabili previste per la fruizione ricreativa del bosco, anche in presenza di PIF.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano:

- alle piste ciclabili previste per la fruizione ricreativa del bosco in tutto il territorio regionale;
- per le fattispecie indicate nelle lettere b), e d), esclusivamente se l'intervento che comporta la trasformazione del bosco è espressamente previsto da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette, in entrambi i casi purché approvati in via definitiva e vigenti.

7) La trasformazione in presenza di PIF

L'art. 43, c. 4, della l.r. 31/2008 dispone: «I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree dove la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 3 ed al provvedimento di cui al comma 8».

7.1) Suddivisione dei boschi in "aree omogenee"

Nell'ambito dei PIF i boschi sono suddivisi in "aree omogenee" ai fini del rilascio o del diniego delle autorizzazioni alla trasformazione e per l'individuazione degli interventi compensativi. Ad ogni area

omogenea, cartografata in scala adeguata al fine di permetterne una puntuale identificazione, sono associati:

- precisi criteri e limiti, anche numerici, per le autorizzazioni alla trasformazione;
- precisazioni e possibili ubicazioni per i relativi interventi compensativi.

L'individuazione di tali aree omogenee avviene secondo quanto specificato nei "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF)" approvati con d.g.r. 8/7728/2008.

7.2) Modifica dei rapporti di compensazione, criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni

Nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità" il PIF può prevedere, per particolari aree omogenee o per determinati interventi, rapporti di compensazione maggiori di 1:1, fino ad un massimo di 1:4. In questo caso, il "costo di compensazione" è determinato dal rapporto di compensazione ordinario (1:1), moltiplicato per il rapporto di compensazione dato (esempio: in caso di rapporto di compensazione 1:3, il "costo di compensazione" è triplicato; vedi anche esempio n° 3 dell'appendice 3).

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità" il PIF assegna ad ogni "area omogenea" o a gruppi di "aree omogenee" un particolare rapporto di compensazione.

Nel caso di "aree trasformabili per altri scopi", il PIF può precisare se il bosco inserito nell'area possa essere trasformato solo per particolari interventi, ad esempio di ripristino dell'agricoltura su terreni colonizzati dal bosco di recente in maniera spontanea a seguito dell'abbandono colturale.

Per ogni area omogenea o per classi di aree omogenee simili, il PIF detta dei limiti massimi di trasformazione per il periodo di validità del piano.

Tali percentuali vanno determinate anche in considerazione della effettiva possibilità di recuperare aree in cui realizzare gli interventi compensativi.

7.3) Individuazione degli interventi compensativi

Per ogni area omogenea o per classi di aree omogenee simili, il PIF prevede interventi compensativi, obbligatori o preferibili, specificando eventualmente modalità tecniche di esecuzione, localizzazione e priorità.

7.4) Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità

L'argomento è già stato trattato nel paragrafo 4.4.

Il PIF individua le aree omogenee in cui si applica la fattispecie in parola, ne individua in dettaglio l'applicazione e specifica lo sconto applicato, sul costo di compensazione, che può arrivare fino al 100%, ossia all'esenzione totale dai costi di compensazione (vedi esempio n° 4 dell'appendice 3).

7.5) Determinazione del costo degli interventi compensativi

I PIF possono modificare i valori di "costo del suolo" al fine di renderli più aderenti alla realtà, stabilendone con precisione le modalità di determinazione.

Nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, i PIF possono incrementare il "valore del soprassuolo" qualora i rimboschimenti e gli imboschimenti necessitino di particolari accorgimenti per l'impianto o di peculiari e aggiuntive necessità di manutenzione, sempre motivate da precise e particolari condizioni ambientali locali. In questo caso, la determinazione del "costo del soprassuolo" avviene sulla base di un dettagliato computo metrico estimativo che rappresenti verosimilmente la realtà indagata.

7.6) Verifica della compatibilità col PIF

Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco devono essere precedute da una "**relazione tecnico forestale semplificata**" obbligatoriamente redatta da un dottore forestale o dottore agronomo¹². In tale relazione si esprime un parere:

- sulla compatibilità della trasformazione richiesta con le previsioni e le prescrizioni del Piano di Indirizzo Forestale;
- sulla possibilità e opportunità di effettuare la trasformazione su altri boschi di minor valore che il PIF classifica come trasformabili;
- sulla compatibilità degli interventi di compensazione proposti dal richiedente con le previsioni e le prescrizioni del PIF;
- sulla congruità economica degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.

La relazione è redatta **dagli uffici** dell'ente locale predisposto al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco.

Gli enti forestali che fossero provvisoriamente privi delle necessarie qualifiche professionali indicate in questo paragrafo, possono affidare la redazione della relazione tecnico forestale anche a periti agrari o agrotecnici, purché dipendenti dell'ente forestale in cui ricade la trasformazione e purché questi siano in possesso di un'adeguata esperienza nel settore forestale di almeno cinque anni.

8) Esecuzione, accertamento e manutenzione degli interventi compensativi

8.1) Esecuzione degli interventi compensativi e varianti

Il soggetto che realizza gli interventi compensativi ha diritto di chiedere una o più varianti tecniche al progetto di compensazione approvata. Tali varianti, nel caso di interventi in "aree con elevato coefficiente di boscosità", non devono comportare una riduzione del "costo di compensazione". L'autorizzazione a realizzare la variante non è soggetta a silenzio assenso e deve essere preceduta da un parere redatto da un tecnico che disponga dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2.h).

8.2) L'accertamento tecnico dell'avvenuta esecuzione degli interventi compensativi

L'accertamento degli interventi compensativi è effettuato da un tecnico dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione alla trasformazione e che disponga dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2.h).

L'accertamento si riferisce ai soli aspetti tecnici e accerta la piena corrispondenza degli interventi di compensazione prescritti col progetto di compensazione approvato e con le sue eventuali varianti autorizzate. Di conseguenza, eventuali economie e/o eventuali costi aggiuntivi sostenuti sono rispettivamente a beneficio e a carico dell'esecutore degli interventi compensativi.

La fidejussione può essere svincolata solo dopo l'accertamento tecnico.

8.3) Piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi

Il destinatario dell'autorizzazione deve assicurare, a proprie spese, tutte le cure colturali a rimboschimenti ed imboschimenti fino all'affermazione della piantagione. La durata di tale periodo è stabilita nei PIF o, in mancanza, è pari a 7 anni.

¹² In base alla normativa che regola le attività professionali, le competenze in materia di boschi e foreste sono di competenza esclusiva dei dottori forestali e dei dottori agronomi.

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

Il piano colturale è parte integrante del "progetto di compensazione proposta" e pertanto redatto da un tecnico abilitato (vedi paragrafo 2.2.h).

Per gli obblighi di manutenzione, si fa riferimento agli aspetti tecnici previsti per la tipologia A (bosco naturale permanente) nelle disposizioni attuative della misura 221 "imboschimento delle superfici agricole" del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005) approvate con decreto n° 1472/2008 e successive modifiche e integrazioni.

8.4) L'accertamento tecnico del rispetto delle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione

L'ente competente effettua, a seguito della comunicazione di fine lavori di cui al paragrafo 2.5, l'accertamento del rispetto delle prescrizioni impartite con il provvedimento autorizzativo tramite un tecnico che disponga dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2.h).

L'accertamento si riferisce ai soli aspetti tecnici e accerta la piena corrispondenza degli interventi realizzati a quanto autorizzato. L'accertamento di eventuali difformità dà diritto all'ente garantito di escutere (parzialmente o integralmente) l'eventuale fideiussione prestata (cfr. paragrafi 5.4.b).

8.5) Trasformazioni non effettuate dopo l'autorizzazione

Il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco ha sempre la facoltà di rinunciare all'autorizzazione rilasciata prima dell'avvio dei lavori di trasformazione del bosco.

Nel caso precedente, nonché qualora la trasformazione del bosco non sia realizzata, il destinatario dell'autorizzazione ha la possibilità di chiedere, entro due anni dalla scadenza dell'autorizzazione o dalla rinuncia alla trasformazione del bosco, la restituzione degli importi versati come "costo di compensazione" e la chiusura delle fidejussioni eventualmente aperte. La maggiorazione del 20% in caso di "monetizzazione" non è rimborsabile. Qualora abbia invece già eseguito direttamente interventi compensativi, non può chiedere alcun risarcimento per la loro esecuzione, ma può chiedere che gli interventi compensativi per le aree non trasformate siano conteggiati per eventuali nuove autorizzazioni di trasformazione di altri boschi, a lui rilasciate entro i cinque anni dalla scadenza dell'autorizzazione o dalla rinuncia alla trasformazione del bosco.

E' possibile successivamente presentare di nuovo una istanza di trasformazione del medesimo bosco, ma in questo caso la stessa si considera come nuova istanza e sarà necessaria l'esecuzione di nuovi interventi compensativi, salvo ovviamente i casi di esonero di legge.

8.6) Aree che dopo la trasformazione sono di nuovo colonizzate da alberi o arbusti

Potrebbe succedere che il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco, dopo aver eseguito il taglio o lo sradicamento del bosco, lasci il terreno incolto e permetta che lo stesso sia di nuovo colonizzato da specie arboree o arbustive, fino al punto che il terreno stesso, dopo un certo numero di anni (variabili da 5 a 15, in base alla normativa attuale), acquisti di nuovo i parametri per essere classificato "bosco" dalla normativa vigente.

Se ciò dovesse avvenire, il soprassuolo acquista nuovamente la qualifica giuridica di "bosco".

Il destinatario dell'autorizzazione non ha la possibilità di chiedere la restituzione degli importi versati e la chiusura delle fidejussioni eventualmente ancora aperte e non può chiedere alcun risarcimento per l'esecuzione diretta di interventi compensativi già effettuati.

E' possibile successivamente presentare di nuovo una istanza di trasformazione di bosco, ma in questo caso la stessa si considera come nuova istanza e sarà necessaria l'esecuzione di nuovi interventi compensativi, salvo ovviamente i casi di esonero di legge e quanto indicato nel precedente capoverso.

9) Norme transitorie e finali

9.1) Entrata in vigore e procedimenti in corso

La deliberazione 8/675/2005 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL, ossia il 5 ottobre 2005. I procedimenti in corso al momento di entrata in vigore della d.g.r. 8/675/2005 seguono, per quanto non in contrasto con la l.r. 31/2008, le procedure vigenti al momento della presentazione della domanda, stabilite con d.g.r. 7/13900/2003. Analogamente, le disposizioni apportate dai PIF non si applicano alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del PIF stesso.

9.2) Monitoraggio

Entro fine febbraio di ogni anno ogni ente comunica alla Direzione Generale Agricoltura se durante l'anno solare precedente:

- ha rilasciato autorizzazioni alla trasformazione del bosco;
- ha accertato la realizzazione di interventi compensativi.

In caso affermativo, invia alla Direzione Generale Agricoltura, su supporto informatico e cartaceo, i dati di tutte le autorizzazioni, redatti secondo l'appendice 4, e di tutti gli accertamenti, redatti secondo l'appendice 5.

La Direzione Generale Agricoltura predispone un adeguato supporto informatico per la raccolta dei dati del monitoraggio.

Nel monitoraggio delle autorizzazioni devono in ogni caso essere motivate dettagliatamente tutte le esenzioni totali o parziali dagli obblighi di compensazione.

La regione assicura la diffusione agli enti e ai cittadini dei dati raccolti col monitoraggio.

In caso di mancato invio dei dati entro i termini indicati, la Direzione Agricoltura diffida la provincia di Sondrio, la comunità montana, l'Unione dei Comuni o l'ente gestore di parchi e riserve regionali ad adempiere entro un periodo congruo, non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.

9.3) Adeguamenti dei costi

Il valore del suolo è calcolato con riferimento ai Valori Agricoli Medi vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Il valore del soprassuolo, già stabilito con d.g.r. 7/13900/2003, è valido fino alle domande presentate a tutto il 31.12.2007; dal 1° gennaio 2008 e successivamente ogni tre anni, è aggiornato in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine il competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio e con decorrenza 15.12.2007, fissa il nuovo valore che si applica dal 1° gennaio successivo.

Appendice n° 1 – calcolo del rapporto di compensazione

La presente tabella si applica nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità" in assenza di Piani di Indirizzo Forestale o in caso in cui il PIF non prevede la determinazione del rapporto di compensazione.

Elementi di valutazione ↓	Stima del valore biologico del bosco				
	Basso	Intermedio	Alto	Molto alto	Eccezionale
<i>Governo</i>	Ceduo e arbusteti 1		Ceduo misto a fustaia 5		Fustaia 10
<i>Tipi forestali della Regione Lombardia</i>	Formazioni antropogene (robinieti puri e misti, formazioni di ciliegio tardivo) 1	Castagneti dei substrati carbonatici e dei substrati silicatici; Orno-Ostrieti; Pecce secondarie e di sostituzione 3	Alneti di ontano bianco o verde; Formazioni particolari; Castagneti dei substrati sciolti; Aceri Frassineti e Acero Tiglieti, Betuleti e Corileti, Querceti di roverella; Pine di pino silvestre; Pecce montane, altimontane e azonali; Mughete 5	Betuleto secondario del pianalto; Piceo Faggete; Faggete; Abieteti; Lariceti – Larici-cembreti; Alneti di ontano nero 8	Querceti (tranne i querceti di roverella); Quercio Carpineti e Carpineti; Cembrete; Pineta di pino silvestre planiziale; 10
<i>Posizione</i>	Bosco in comuni classificati "montagna" da ISTAT 1	Bosco in comuni classificati "collina" da ISTAT 3	Bosco in comuni classificati "pianura" da ISTAT 5	Bosco in comuni classificati "pianura" da ISTAT in complesso forestale accorpato vasto almeno 10 ha 7	Bosco in comuni classificati "pianura" da ISTAT, facente parte di complesso forestale accorpato vasto almeno 40 ha 10
<i>Vincoli ex r.d.l. 3267/1923</i>	Assente 0		Vincolo per scopi idrogeologici art. 7 3		Area già sottoposta a vincolo per altri scopi art. 17 5

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

<i>Presenza di piani di assestamento forestale</i>	Non compreso in P.A.F. 0		Bosco incluso in P.A.F. scaduto 3		Bosco incluso in P.A.F. in corso di validità 5
<i>Vincolo paesistico emesso con specifico provvedimento (art. 136 d.lgs. 42/2004)</i>	Assente 0		Presente, apposto ai sensi della lettera d) "bellezze panoramiche" 3		Presente, apposto ai sensi delle lettere a), b) o c) 5
<i>Aree protette e rete ecologica regionale</i>	Parco locale di interesse sovracomunale 1	Parco Nazionale o Regionale, SIC, ZPS o altre aree sottoposte a tutela dell'Unione Europea (non habitat) 3	Zona a "parco naturale" in Parco, "corridoio primario" della rete ecologica regionale. 5	Monumento Naturale, "habitat" in SIC, ZPS o altre aree sottoposte a tutela dell'Unione Europea 8	Riserva Naturale 10
<i>Nota bene:</i>	In caso di popolamento forestale eterogeneo, si effettui la media ponderata tra i valori indicati in tabella.				

Calcolo del rapporto di compensazione partendo dal valore biologico del bosco				
	punteggio < 13	13 ≤ punteggio ≤ 20	21 ≤ punteggio ≤ 35	punteggio > 35
Rapporto di compensazione	1:2	1:3	1:4	1:5

Esempio a carattere meramente illustrativo: trasformazione di un'area in pianura di 3.500 m² di quercu-carpinetu governatu a ceduo sotto fustaia o ceduo composto, facente parte di un complesso forestale accorpato e assestato vasto 50 ha, in parco regionale, privo di vincoli di cui all'art. 136 del d.lgs. 42/2004 e di cui al RD 3267/1923: il rapporto di compensazione è 1:4 (valore biologico = 33)

Appendice n° 2 – specie utilizzabili

Le specie utilizzabili in imboschimenti, rimboschimenti e in attività selvicolturali sono quelle elencate nell'allegato C del r.r. 5/2007 e s.m.i., come disposto dall'art. 51, comma 2, del regolamento in parola.

Per le specie utilizzabili nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica, si faccia riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta regionale.

Appendice n° 3 – esempi applicativi

Calcolati in base ai Valori agricoli medi dei terreni
pubblicati sul BURL n° 12, serie editoriale ordinaria, del 21 marzo 2005

Tutti gli esempi citati nella presente appendice non hanno in alcun caso valore dispositivo, non sono esaustivi, hanno solo carattere illustrativo.

Esempio n° 1

Trasformazione di un bosco in zona con insufficiente coefficiente di boscosità

Ubicazione: provincia di Milano, regione agraria n° 5

Classificazione ISTAT: Comune di pianura

Rapporto di compensazione: 1:4

Superficie trasformata: 3.500 m²

Il richiedente deve procedere all'imboschimento/rimboschimento di 14.000 m², sostenendo i costi di acquisizione delle aree, di impianto, di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione successiva degli imboschimenti/rimboschimenti, qualsiasi sia la spesa necessaria.

Qualora optasse per la "monetizzazione" dell'intervento, si procede come indicato:

Costo unitario del soprassuolo: 2,1114 €/m²

Costo totale del soprassuolo: 2,1114 € x 3.500 x 4 = 29.559,60 €

Costo unitario del suolo: 4,48 €/m² (seminativo irriguo)

Costo totale del suolo: 4,48 € x 3.500 x 4 = 62.720,00 €

Costo di compensazione: 29.559,60 € + 62.720,00 € = 92.279,60 €

Pertanto, se il richiedente opta per la "monetizzazione", versa all'Ente l'importo complessivo di 110.735,52 € (pari a 92.279,60 € + 20%).

Nel caso iniziale, in cui il richiedente effettua direttamente il rimboschimento compensativo, deve versare all'ente una cauzione di 121.809,07 € (pari a 110.735,52 € + 10%).

Esempio n° 2

Trasformazione di un bosco in zona con elevato coefficiente di boscosità

Ubicazione: provincia di Sondrio, regione agraria n° 1

Classificazione ISTAT: Comune di montagna

Rapporto di compensazione: 1:1

Bosco: bosco misto

Superficie trasformata: 5.000 m²;

Costo unitario del suolo: 0,34 €/m²

Costo totale del suolo: 1.700,00 €

Costo totale del soprassuolo: 10.557,00 €

Costo di compensazione: 12.257,00 €.

L'Ente imporrà al destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco di realizzare interventi compensativi, scelti fra quelli possibili, per un importo di 12.257,00 €.

Qualora optasse per la "monetizzazione" dell'intervento, il costo è pari a: 14.708,40 € (pari a € 12.257,00 € + 20%).

Nel caso in cui il richiedente effettua direttamente l'intervento compensativo, deve versare all'ente una cauzione di importo di 16.179,24 € (pari a 14.708,40 € + 10%).

Esempio n° 3

Trasformazione di un bosco in zona con elevato coefficiente di boscosità

Si riprenda l'esempio n° 2.

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

Il PIF prevede, per l'area omogenea in cui ricade il bosco da trasformare, un rapporto di compensazione di 1:2,5. Pertanto i costi di compensazione saranno moltiplicati per 2,5:

Costo di compensazione originario: 12.257,00 €.

Costo di compensazione da applicare nell'esempio: 30.642,50 € (12.257,00 € x 2,5).

Mutatis mutandis, si procede per la eventuale monetizzazione o per la determinazione della cauzione.

Esempio n° 4

Trasformazione di un bosco in zona con elevato coefficiente di boscosità

Si riprenda l'esempio n° 2.

Rapporto di compensazione: 1:1

Il PIF prevede, per l'area omogenea in cui ricade il bosco da trasformare, uno sconto del 60% del costo di trasformazione.

Pertanto i costi di compensazione saranno moltiplicati per 0,4:

Costo di compensazione originario: 12.257,00 €.

Costo di compensazione da applicare nell'esempio: 4.902,80 € (12.257,00 € x 0,4).

Mutatis mutandis, si procede per la eventuale monetizzazione o per la determinazione della cauzione.

Esempio n° 5

Trasformazione temporanea di un bosco in zona con elevato coefficiente di boscosità al fine di realizzazione di un acquedotto.

Si riprenda l'esempio n° 2 (superficie interessata dai movimenti di terra: 5.000 m²).

Si ipotizzi che i lavori si concludano in 75 giorni, assimilati a 3 mesi.

Se la trasformazione fosse definitiva, il costo di compensazione sarebbe calcolato in 12.257,00 €.

Essendo temporanea, il costo è pari a: 275,78 € (12.257,00 € x 0,75% x 3 mesi)

Esempio n° 6

Il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione deve eseguire un intervento compensativo di 50.000,00 euro. Egli propone all'ente forestale di eseguire un'attività selvicolturale che costituisce "aiuto di stato" con un costo complessivo come sopra. Ipotizziamo che per interventi come quello in esame una notifica alla Commissione Europea preveda una spesa ammissibile massima di 4.500,00 euro per ettaro e un contributo massimo dell'80%. Pertanto, l'intervento compensativo è eseguibile dal destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione per un massimale di 4.500,00 euro per ettaro; in altre parole, deve sottoporre a intervento almeno 11,11 ettari. La percentuale di contributo in questo caso non trova applicazione, essendo tutto il costo a suo carico.

Qualora invece monetizzi il costo di compensazione versando 60.000,00 euro all'ente forestale (costo di compensazione comprensivo della maggiorazione del 20%), l'ente potrà finanziare il proprietario del bosco con un massimale di 4.500,00 euro per ettaro e un contributo dell'80%. In altre parole, potrà erogare al massimo 3.600,00 euro per ettaro di bosco da diradare. A questa cifra si può sommare il costo della progettazione, direzione lavori e altre spese tecniche, da finanziare con la maggiorazione dei 10.000,00 euro. Gli ettari su cui intervenire, per spendere tutti i 50.000,00 euro, sono 13,89.

Esempio n° 7

Trasformazione temporanea di un bosco in zona con insufficiente coefficiente di boscosità al fine di realizzazione di un acquedotto.

Si riprenda l'esempio n° 1 (superficie trasformata temporaneamente: 3.500 m², superficie da imboschire 14.000 m²).

Si ipotizzi che i lavori si concludano in 75 giorni, assimilati a 3 mesi.

Se la trasformazione fosse definitiva, il costo di compensazione sarebbe calcolato in 92.279,60 €.

Essendo temporanea, il costo è pari a: 2.076,29 € (92.279,60 € x 0,75% x 3 mesi).

Testo coordinato della d.g.r. 675/2005

L'area da imboschire in casi di trasformazione temporanea è 315 mq (14.000 x 2.076,29 €/92.279,60 €).

In caso di monetizzazione, si versano 2.491,55 € (2.076,29 € + 20%).

Appendice n° 4 – monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate

L'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione deve fornire i seguenti dati, anche su supporto informatico predisposto dalla Regione:

- estremi (numero e data di rilascio) dell'autorizzazione alla trasformazione;
- destinatario dell'autorizzazione;
- comune in cui ricade il bosco trasformato e suo codice ISTAT;
- superficie soggetta a trasformazione;
- presenza di particolari vincoli;
- presenza di PIF vigente;
- motivazioni che hanno indotto all'applicazione di oneri di compensazioni ridotti;
- caratteristiche ecologiche, botaniche e selvicolturali del bosco trasformato;
- nuova destinazione d'uso del bosco trasformato;
- esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente o monetizzazione;
- costi di compensazioni applicati
- data di accertamento dell'entrata finanziaria (in caso di monetizzazione)
- natura degli interventi compensativi prescritti (in caso di esecuzione diretta)
- generalità del professionista che ha firmato il progetto di compensazione proposta;
- altri dati ritenuti utili dalla Regione e comunicati agli Enti entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

Appendice n° 5 – monitoraggio degli interventi compensativi realizzati

L'Ente che ha effettuato l'accertamento tecnico degli interventi compensativi deve fornire i seguenti dati, anche su supporto informatico predisposto dalla Regione:

- data di accertamento tecnico;
- estremi dell'autorizzazione alla trasformazione che ha disposto gli interventi compensativi (in caso di esecuzione diretta) o grazie alla quale sono stati introitate le risorse finanziarie (in caso di monetizzazione);
- tipo di intervento compensativo realizzato;
- proprietà del terreno in cui sono stati realizzati gli interventi compensativi;
- esecutore degli interventi di compensazione;
- comune in cui sono stati eseguiti gli interventi compensativi e suo codice ISTAT;
- superficie soggetta a interventi compensativi;
- presenza di particolari vincoli;
- presenza di PIF vigente;
- caratteristiche ecologiche, botaniche e selvicolturali del rimboschimento o del bosco oggetto di interventi compensativi;
- costi sostenuti dall'esecutore e, in caso di monetizzazione, economie accertate.
- generalità del professionista che ha accertato gli interventi compensativi;
- altri dati ritenuti utili dalla Regione e comunicati agli Enti entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.